

Università degli Studi di Catania
Facoltà di Lettere e Filosofia

Davide Dell'Ombra
Antonio Trovato
Giuseppe Portaro

I concili ecumenici medievali e il peccato d'usura

*Relazione redatta per il corso
specialistico di Storia della storiografia
medievale tenuto dal Prof. Biagio Saitta
Anno Accademico 2005/2006*

Indice generale

Introduzione *	p. 3
« <i>De peccato usure</i> »	
Remigio: uno spunto da cui partire	
“Una pagina di storia”	
Fonti conciliari *	p. 6
Capitolo Uno	p. 14
<i>L'usura praticata *</i>	
Economia medievale	
L'usuraio	
<i>L'usura punita</i>	
Atteggiamento conciliare *	
Pensiero patristico e decisioni conciliari **	
Capitolo Due **	p. 25
<i>L'usura nella Bibbia</i>	
Il Vecchio Testamento e l'usura	
Capitolo Tre ***	p. 27
<i>Documenti letterari sull'usura</i>	
L'usura in Innocenzo IV	
L'usura in Dante Alighieri	
Capitolo Quattro *	p. 29
<i>Mercanti e monaci</i>	
Ebrei e Francescani: due modelli economici	
Appendice *	p. 31
<i>Remigio Girolami Florentinus (1245-1319)</i>	
« <i>De peccato usure</i> »	
« <i>Determinatio utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum</i> »	
Bibliografia * **	p. 37
<i>Fonti</i>	
<i>Testi e riviste consultati</i>	

[* A cura di Davide Dell'Ombra; ** A cura di Antonio Trovato; *** A cura di Giuseppe Portaro]

Introduzione

«De peccato usure»

Remigio: uno spunto da cui partire

Un aristotelico sillogismo. Il tempo è di Dio. L'usuraio trae profitto dal tempo, impiegato nella restituzione della somma prestata ad usura. L'usuraio specula su una *proprietà* di Dio ed è un peccatore. È indicato anzi come il peggiore di essi. Così si esprime chiaramente frate Remigio de Girolami in «*Determinatio utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum*» qui proposto in *Appendice*, che ci fornisce un'ennesima testimonianza, tra le tante altre, di quanto infimamente venisse considerato il «mestiere» dell'usuraio tra quelli del Medioevo. E di come venisse accostato al mortale peccato di *rubare il tempo di Dio*.¹

Ma cos'è l'usura per i medievali? Ambrogio afferma: «*Usura è prendere più di quanto si sia dato*» (*Usura est plus accipere quam dare*)². Viene detta *usura* tutto ciò che viene richiesto in cambio di un prestito oltre al prestito stesso, implicitamente lo sono i prezzi più alti per la vendita a credito. Tommaso d'Aquino afferma:

*La moneta è stata in primo luogo inventata per gli scambi; il suo uso naturale e primo è dunque di essere utilizzata e spesa negli scambi. Pertanto è in sé ingiusto ricevere un prezzo per l'uso del denaro prestato; è in ciò che consiste l'usura.*³

L'usura è dunque un peccato. Non solo d'avarizia e di cupidigia ma anche contro natura, come spiega bene Remigio nel «*De peccato usure*» proposto in *Appendice*. Come vedremo nei prossimi capitoli, una grande parte di questo specifico tipo di peccatori era costituito non dai laici ma dai chierici. Vedremo come i concili interverranno in merito, facendo particolare attenzione soprattutto all'usura ecclesiastica, particolarmente nei primi secoli della cristianità.

Un esempio «boccaccesco»

A testimoniare come certe volte gli usurai architettassero inganni per garantirsi, come direbbe Le Goff, *sia la borsa che la vita* (cioè sia il patrimonio che la grazia ultraterrena), è utile riportare questo espediente che Ardena definisce «boccaccesco». ⁴ Un francescano, Azzone da Cremona, nel 1274 scrive di un usuraio che, prima di affrontare la sua ultima confessione, effettua un'alienazione, con valore legale, di tutti i suoi averi ad alcuni amici complici. Allo stesso tempo però, con atto separato, firma un documento di retrovendita a tempo predeterminato. Dunque si confessa fingendo di essere ancora ricco pur non avendopiu nulla legalmente. Il confessore chiede come di norma a quel tempo la «*securitas*» che permette al confessore stesso di restituire i beni estorti dall'usuraio alle vittime di questo (altrimenti non poteva assolvere l'usuraio). Egli consegna la carta (anche se nulla) e ottiene l'assoluzione e il diritto di sepoltura nel cimitero. Alcuni giorni

¹ Per esempio, J. Le Goff e G. Ardena citano Tommaso di Chobham che conferma la medesima posizione. Cfr. J. Le Goff, *La borsa e la vita*, p. 34; G. Ardena, *Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo*, pp. 28-29. Ma come Tommaso e Remigio vi sono moltissimi casi.

² J. Le Goff, *op. cit.*, p. 20 (citando Ieronimus, *Breviarium in psalmos*, LIV –PL 26, col. 1042–). Così si esprime anche Gerolamo (347-420), cfr. M. Giacchero, *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, p. 319.

³ Anche per san Bonaventura, il denaro è di per sé improduttivo: «Il denaro, di per sé, non dà frutto, ma il frutto proviene da altrove». Cfr. per entrambe le citazioni J. Le Goff, *op. cit.*, p. 23.

⁴ Cfr. per l'espediente G. Ardena, *op. cit.*, pp. 21-22.

dopo emergono le difficoltà per il francescano, dacchè gli amici del defunto giustificano la «dimenticanza» dell'usuraio all'atto della confessione.

“Una pagina di storia”

Scrivere *una pagina* di storia sull'atteggiamento conciliare in materia feneratizia è compito alquanto complesso giacchè gli argomenti di cui è possibile accennare i tratti salienti sono moltissimi e l'arco temporale trattato è ampio: l'intero Medioevo, dal IV secolo al XV. Diventa possibile in questa sede però discutere le principali motivazioni storico-sociali dell'atteggiamento – che, come vedremo subito, cambia in base ai contesti politici – dei concili ecclesiastici in questo ambito.

Ciò che può destare interesse è il seguente interrogativo: quale ragione specifica spinge la Chiesa, per mezzo dei concili, ad interdire la pratica feneratizia? Bisogna che si mettano subito di lato i motivi più «liturgici»: è un peccato già secondo il Vecchio Testamento. Ma diventa interessante capire le motivazioni dei *modi* in cui viene interdetta e a chi è indirizzata l'interdizione. Come avremo modo di vedere, grazie agli studi storici specializzati, nel *Capitolo Uno*, dal IV al IX secolo i concili si esprimono pressochè unanimamente contro i soli chierici, senza far menzione del problema per i laici. Così Nicea in particolare, che restringe il campo d'azione dell'intento patristico, rivolto invece a tutti i fedeli. Quale motivazione storica spinge i padri conciliari a circoscrivere l'accusa di usura al solo clero, andando contro, in qualche modo, i padri della Chiesa, come Ambrogio e Agostino? Non sorgono, in base alle nostre ricerche – e limitatamente ad esse – particolari difficoltà nel rispondere a questa domanda: come afferma Marta Giacchero a proposito del concilio niceano,

un divieto conciliare espresso erga omnes sarebbe stato in aperto contrasto con la legge civile e avrebbe posto la chiesa in netta opposizione allo stato romano o all'imperatore, che proprio in quegli anni aveva finalmente concesso libertà di fede e di culto ai cristiani. Al contrario, una disposizione che proibiva soltanto al clero la richiesta del τόκος e dell'ἡμιόλιον e che nel preciso ambito clericale prevedeva pene per i trasgressori, comprovava felicemente l'impegno caritativo dei ministri ecclesiastici, senza prospettare dissensi col potere civile.⁵

Più avanti, nel periodo compreso tra il XII e il XV secolo, le intenzioni conciliari cambiano, giacchè il potere papale è, nei confronti di quello imperiale, molto più paritario ed equilibrato. Il divieto di peccare d'usura viene esteso a tutti (dunque nemmeno ai soli cristiani, come accadde per un certo periodo)⁶. Pare a noi difficile discostarsi dal giudizio espresso in merito da Giancarlo Ardenna, specie se suffragato da quello di Jacques Le Goff. I due storici ritengono che l'intenzione della chiesa di estendere a tutti il divieto d'usura possa essere riconducibile al fatto che la stessa usura fosse a quel tempo una piaga sociale che coinvolgeva tutta la società nella sue fondamenta. La chiesa sentiva molto il dovere e il diritto di intervenire in argomenti di utilità sociale e non solo religiosa o dottrinale. Come afferma chiaramente Ardenna:

⁵ M. Giacchero, *L'atteggiamento*, pp. 331-332. Aggiunge poi a p. 340 che «la pace religiosa da poco raggiunta consigliava alla chiesa un atteggiamento prudente e un cauto intervento in una materia che non incideva sulla compiuta affermazione del cristianesimo nell'area imperiale».

⁶ Cfr. *Capitolo Uno*.

Le ragioni che spingevano la chiesa a proibire con forza e in ogni caso il prestito a interesse, non separandolo dall'usura, erano legate al vasto proliferare nelle città dell'Italia settentrionale e della Provenza di attività feneratorie spicciole, rivolte verso il ceto dei piccoli proprietari rurali, che furono tartassati a partire dalla seconda metà del Duecento da continue imposte cittadine, raccolte per finanziare gruppi mercenari durante la grave situazione di instabilità politica della tarda età comunale. Questi prestatori, veri e propri strozzini, erano capaci di rovinare decine di famiglie dei villaggi rurali, riducendo i loro membri, con il gioco dei pegni terrieri che non potevano essere riscattati per l'esosità degli interessi, da proprietari ad affittuari e infine a salariati sulle loro stesse terre. Per evitare di dover avallare un simile stato di cose, la Chiesa preferì mantenere la proibizione del prestito a interesse in tutto il suo rigore tassativo.⁷

Similmente afferma, come anticipato, Le Goff. Ecco le sue parole:

Tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, l'inasprimento delle condanne dell'usura si spiega con il timore, da parte della Chiesa, di vedere la società turbata dal proliferare delle pratiche usuarie. Il III Concilio Lateranense (1179) afferma che troppi uomini abbandonano la loro condizione e il loro mestiere per diventare usurai. Nel XIII secolo, il papa Innocenzo IV e il grande canonista Enrico di Segusio detto l'Ostiense temono l'abbandono delle campagne a causa dei contadini divenuti usurai o privati del bestiame e degli attrezzi dai proprietari terrieri, anch'essi attirati dai guadagni dell'usura. L'attrazione dell'usura fa apparire la minaccia di un calo dell'occupazione delle terre, e con essa lo spettro delle carestie.⁸

Dunque la chiesa interviene in materia d'usura tenendo sempre d'occhio la situazione politica. Nei primi secoli, di assestamento per la religione cristiana e per il suo consolidamento politico, la chiesa è cauta nel colpire nel suo centro la società, come non ebbero timore di fare i «Padri della Chiesa», i grandi pensatori ed esegeti, coloro che tengono poco ai risvolti politici delle proprie omelie e *troppo* all'anima. Nei secoli più tranquilli, in cui può sentirsi la padrona indiscussa dell'Europa, la Chiesa esprime interessi di tipo sociale ed economico allo stesso tempo, proibendo l'usura a tutti gli «europei». Eppure c'è chi, tra gli uomini di chiesa, avrà interesse a distinguere l'*usuraio* dal *mercante*, l'*uomo d'affari* dal losco *strozzino*, chi pretende risarcimento *lecito* per un danno da chi pratica l'*usura* speculando sul *tempo di Dio*.

⁷ G. Ardena, *Riflessioni*, p. 32.

⁸ J. Le Goff, *La borsa e la vita*, p. 19.

Fonti conciliari

Le seguenti sono le parti riguardanti il «peccato d'usura» all'interno dei diversi testi conciliari, a partire dal primo concilio di Nicea fino al quinto concilio lateranense. Sono premessi ad ogni concilio trattato: il Papa vigente, il contesto storico e i contenuti fondamentali del concilio. Vengono riportate anche le note, seguendo una numerazione diversa per esigenze di continuità. Bisogna considerare che i seguenti non sono gli unici interventi conciliari in materia d'usura ma solo i più significativi e quelli nei quali viene menzionato proprio il termine «usura». Nei prossimi capitoli verrà fornita la lista completa di tutti i concili in cui il tema è, anche generalmente, affrontato.

Primo Concilio di Nicea

Papa Silvestro I (314-335). Convocato dall'imperatore Costantino. Simbolo Niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre. 20 canoni.

Dal 19 giugno al 25 luglio (?) 325 d. C.

XVII. Dei chierici che esercitano l'usura.

Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina Scrittura, che dice: *Non ha dato il suo denaro ad interesse*⁹, prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una volta e mezza tanto, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato estraneo alla regola.

Secondo Concilio Lateranense

Diede fine allo scisma di Anacleto II e condannò gli errori dei pietrobrusiani (seguaci del predicatore ambulante Pietro di Bruys) e di Arnaldo da Brescia. È controverso il suo carattere ecumenico.

Iniziato il 4 aprile 1139

Simonia e usura

Can. 2. Se qualcuno, spinto dalla maledetta passione dell'avarizia, ha ottenuto col denaro una prebenda, un priorato, un decanato, una dignità, una promozione ecclesiastica, o un sacro segno della chiesa, come il santo crisma, l'olio santo, la consacrazione di altari o di chiese, costui sia privato della dignità male acquistata; il compratore, il venditore e il mediatore siano colpiti con la nota di infamia. Nessuno esiga o dia nulla, ne prima ne dopo, per il sostentamento o sotto pretesto di qualche consuetudine, poiché ciò è

⁹ Sal 14, 5

simoniaco. Ma liberamente e senza alcuna diminuzione goda della dignità e del beneficio a lui conferito¹⁰.

Can. 13. Condanniamo, inoltre, l'insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.¹¹

Quarto Concilio Lateranense

Papa Innocenzo III (1198-1216). Tre sessioni. Settanta capitoli: confessione di fede contro i Catari; transustanziazione eucaristica; confessione e comunione annuale.

Dall'11 al 30 novembre 1215

LXIII. La Simonia

Sappiamo con certezza che quasi dappertutto moltissime persone - quasi venditori di colombe nel tempio¹² - esigono e estorcono turpemente e malamente denaro per le consacrazioni di vescovi, per le benedizioni di abati e l'ordinazione di chierici. E vi sono tariffe per quanto deve andare a questi, quanto a quello, e quanto bisogna pagare ad altri; a maggior dannazione, vi è chi cerca di difendere questa vergognosa e malvagia condotta adducendo una consuetudine stabilita da molto tempo. Volendo abolire un così grave abuso, riproviamo assolutamente questa consuetudine, seppure non si debba chiamar piuttosto corruzione, e stabiliamo fermamente che per conferire o ricevere ordini sacri nessuno si azzardi ad esigere e a estorcere alcunché sotto qualsiasi pretesto. Diversamente, sia chi ha ricevuto sia chi ha pagato questo prezzo dannato sia condannato come Giezi¹³ e come Simone¹⁴.

LXIV. Della simonia riguardo ai monaci e alle monache

Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la maggior parte delle monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e cercano di nascondere questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo assolutamente che ciò si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito commettesse tale malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o costituita in autorità, venga espulsa dal suo monastero senza speranza di tornarvi mai più, e sia mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché faccia

¹⁰ Con ciò si vuole evitare che, per sfuggire al pericolo della simonia, al posto della vendita si esiga una provvisione.

¹¹ Molti sembrano aver compreso questa sanzione come una proibizione valida soltanto per gli usurai, così che colui che riceve invece il denaro dietro interessi ne sarebbe esente. Ciò però fu espressamente negato da Alessandro III (Gregorio IX, Decretales. 1. V. tit. 19. e. 4; Frdb 2, S12s) persino nel caso che lo si tacesse per riscattare fedeli tenuti in prigionia dai saraceni. Parimenti Alessandro III (c. 5) respinse la limitazione che si dovessero restituire solo gli interessi ricevuti dopo il decreto del concilio Lateranense e infine stabilì (e. 9) che persino gli eredi e gli estranei fossero obbligati alla restituzione. Cf. anche, nello stesso titolo 19, i decreti di Innocenzo III che fa pressione per l'osservanza di questi canoni.

¹² Cfr. Mt 21, 12; Mr 11, 15; Gv 2, 14

¹³ Cfr. IV Re 5, 20-27

¹⁴ Cfr. At 8, 9-24

penitenza per sempre. Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo prima di questa disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai monasteri, dove ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello stesso ordine. Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente sistemate altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con pericolo di dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente, cambiando le priore e le altre autorità inferiori. Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli altri che vivono secondo una regola. E perché non possano addurre a loro scusa la loro semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.

LXV. Sullo stesso argomento, circa le estorsioni illecite

Abbiamo saputo che alcuni vescovi quando muoiono i rettori di chiese, sottopongono queste chiese a interdetto, e non permettono che alcuno venga costituito rettore, se prima non hanno riscosso una certa somma di denaro. Inoltre, quando un soldato o un chierico entra in una casa religiosa, o sceglie di essere sepolto presso i religiosi, anche se non ha lasciato nulla ai religiosi, frappongono difficoltà e astuzie, fino a che non ottengono qualche regalo. E poiché non solo dobbiamo astenerci dal male, ma anche da ogni apparenza di male, secondo quando dice l'apostolo¹⁵, proibiamo assolutamente queste esazioni; e se qualcuno trasgredisce, restituisca il doppio di quanto ha percepito, che verrà scrupolosamente devoluto ad utilità di quei luoghi, a danno dei quali è stato ottenuto.

LXVI. Circa la cupidigia del clero

A questa sede apostolica è stato frequentemente riferito che alcuni chierici esigono ed estorcono denaro per le esequie dei morti, per le benedizioni degli sposi, e per simili prestazioni; se non viene soddisfatta la loro pretesa, oppongono con inganno degli impedimenti fittizi. Al contrario, vi sono laici che, mossi dal fermento ereticale, e col pretesto della pietà ecclesiale, tentano infrangere lodevoli consuetudini verso la santa chiesa introdotte dalla pietà dei fedeli. Quindi, mentre proibiamo le indegne esazioni a questo riguardo, comandiamo che vengano mantenute le pie consuetudini e stabiliamo che i sacramenti della chiesa siano conferiti senza alcuna imposizione; ma, nello stesso tempo, che il vescovo del luogo, conosciuta la verità, proceda contro chi tenta maliziosamente di cambiare lodevoli consuetudini.

LXVII. Circa l'usura dei Giudei

Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato. Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi. Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi. Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.

¹⁵ Cfr. I Tess. 5, 22

Secondo Concilio di Lione

Papa Gregorio X (1271-1276). 6 sessioni. Regolamento del conclave, unione coi Greci, crociata, 31 capitoli.

Dal 7 maggio al 17 luglio 1274.

26. Dell'usura.

Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense¹⁶, emessa contro gli usurai: ciò sotto minaccia della divina maledizione.

E poiché quanto minore sarà per gli usurai la possibilità di prestare ad usura, tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle; devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire.

Nessuno dia in affitto, a scopo di usura, una casa; neppure sotto qualsiasi altro pretesto (o colore). Chi facesse il contrario, se fossero persone ecclesiastiche, patriarchi, arcivescovi, vescovi, sappiano che incorreranno nella sospensione; persone minori, ma singole, nella scomunica; se fosse un collegio o altra comunità, incorrerà nell'interdetto. Se poi si indurissero, nel loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento, siano sottoposte all'interdetto ecclesiastico, fino a che questi stessi usurai dimorano in esse.

Se si trattasse di laici siano costretti dai loro ordinari con la censura ecclesiastica ad astenersi da questo eccesso, venendo meno ogni privilegio.

27.

Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità (del denaro da restituire), o in modo indeterminato, sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia completamente soddisfatto - nei limiti delle loro possibilità - per gli interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione (e ciò nel modo dovuto) a coloro, cui dev'essere fatta la

¹⁶ Concilio Lateranense III (1179), c. 25.

restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome; o, se essi fossero assenti, all'ordinario del luogo, o a chi ne fa le veci, o al rettore della parrocchia nella quale il testatore abita, dinanzi ad alcune persone della parrocchia stessa degne di fede (a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito il forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché possano aver poi diritto all'azione [legale]) o ad un pubblico impiegato, incaricato dallo stesso ordinario.

Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il criterio di chi la riceve. Questi, però, non ne stabilisca scientemente una minore di quella che verosimilmente si ritiene per vera; se si comporterà diversamente, sia tenuto lui a soddisfare per il resto.

E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione osassero ammettere alla sepoltura ecclesiastica degli usurai manifesti, debbano andar soggetti alla pena stabilita dal concilio Lateranense contro gli usurai.

Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro possibilità. I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non abbiano alcun valore, ma siano *ipso iure* invalidi.

28. Delle ingiurie e del danno arrecato.

Quantunque i pignoramenti, che con parola usuale si chiamano rappresaglie, in cui uno sconta per un altro, siano proibiti dalla legislazione civile come cose gravi e contrarie alle leggi e all'equità naturale, perché, tuttavia, la loro proibizione nei riguardi delle persone ecclesiastiche sia tanto maggiormente temuta, quanto più particolarmente è proibita verso di essi, proibiamo assolutamente, in forza del presente decreto, che essi vengano concessi contro le persone predette o contro i loro beni, o - per quanto siano forse generalmente concessi, col pretesto di qualche consuetudine, che noi giudichiamo abuso - che vengano estesi ad esse.

Quelli, quindi, che agissero diversamente, concedendo contro le stesse persone dei pignoramenti o rappresaglie, o estendendoli ad esse, siano soggetti alla sentenza di scomunica, se si tratta di singole persone; all'interdetto ecclesiastico, se si tratta di comunità, a meno che non abbiano revocato il loro atto arbitrario entro un mese dalla concessione o dalla sua estensione (alle persone ecclesiastiche).

Concilio di Basilea – Ferrara – Firenze – Roma

Dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437. 25 sessioni. Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre 1437, definitivamente il 1 gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439. Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre, con i copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7 agosto 1445.

26 novembre 1433

SESSIONE XV. (Dei concili provinciali e sinodali).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

[...]. Quindi il vescovo stesso faccia indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sudditi; e cerchi di reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa eresia, i contratti ispirati ad usura, il concubinato, la fornicazione, e qualsiasi altro delitto o mancanza. Revochi le alienazioni di beni ecclesiastici proibite dal diritto; riformi e corregga in meglio gli abusi dei chierici e degli altri suoi sudditi, che mancassero circa l'ufficio divino e l'obbligo di portare l'abito ecclesiastico.

E poiché l'inosservanza della costituzione di papa Bonifacio VIII sulla clausura delle monache - che inizia con Pericoloso - causa spesso molti scandali, il vescovo faccia del suo meglio, perché essa venga assolutamente osservata, secondo il contenuto della stessa costituzione, così pure, che i religiosi di qualsiasi ordine soggetti alla sua autorità, osservino fedelmente le loro regole e costituzioni, specie poi, che rinunzino ad ogni possesso. Faccia anche in modo che quando essi vengono accolti nell'ordine, non si esiga nulla con simonia. [...].

In particolare si faccia, allora, una precisa ammonizione perché gli ordini e i benefici vengano assegnati a persone degne e meritevoli, la cui vita sia sufficientemente conosciuta e testimoniata; e senza alcuna macchia di simonia; e, soprattutto nell'affidare la cura delle anime, si usi somma diligenza e si faccia un maturo esame; e i beni ecclesiastici siano lodevolmente destinati non ad usi illeciti, ma ad onore di Dio, alla conservazione delle chiese, con particolare riguardo, secondo i sacri canoni, alla cura dei poveri e degli indigenti, sapendo che di tutto ciò essi dovranno rendere conto dinanzi al tribunale dell'eterno giudice fino all'ultimo soldo¹⁷.

In questi concili si faccia un diligente esame, secondo quanto il diritto stabilisce, dei vizi da correggere, della riforma dei costumi dei sudditi, e soprattutto del comportamento dei vescovi nell'assegnare i benefici, nel confermare le elezioni, nel conferire gli ordini, nello scegliere i confessori, nel predicare al popolo, nel punire le mancanze dei loro sudditi,

¹⁷ Cfr. Mt 5, 26

nell'osservanza dei sinodi episcopali, e in tutte le cose che in qualsiasi maniera riguardano l'ufficio del vescovo, la loro giurisdizione e il loro governo sia in questioni spirituali che temporali. In modo particolare si curi che conservino pure le loro mani dalla piaga della simonia. E quelli che avessero mancato in ciò, siano corretti e puniti dallo stesso concilio.

[...]. Si rilegga anche, in ogni concilio provinciale, ciò che secondo le prescrizioni canoniche deve leggersi in essi, perché venga scrupolosamente osservato; e si infliggano ai trasgressori le pene dovute. Se poi i metropolitani o i vescovi, cessando il legittimo impedimento, fossero negligenti nel celebrare i concili provinciali e diocesani nei termini predetti, perdano con ciò stesso la metà di tutti i frutti e proventi che loro appartengono per le loro chiese, da devolversi a favore della fabbrica delle stesse chiese. Se poi persistessero per tre mesi in questa negligenza, siano sospesi *ipso facto* dai loro uffici e benefici. Passato questo tempo, il vescovo più anziano della provincia o colui che viene subito dopo il vescovo in dignità nella diocesi - a meno che ciò non spetti ad altri per consuetudine o privilegio - sia tenuto a supplire alla loro negligenza nel celebrare questi sinodi provinciali ed episcopali. [...].

9 giugno 1435

SESSIONE XXI. (Di quelli che danno in pegno il culto divino).

Aboliamo anche l'abuso, che deroga apertamente al culto divino, per cui alcuni canonici, contraendo debiti si obbligano in tale forma coi loro creditori, che, se al tempo stabilito non avessero soddisfatto ai loro obblighi, cessino dai divini uffici; e dichiarando nulla questa obbligazione, anche se confermata con giuramento, stabiliamo che chi fa un contratto illecito di tal genere, perda *ipso facto* i frutti di tre mesi, da devolversi alla chiesa stessa. E fino a che non abbia ripreso la celebrazione dei divini uffici, non percepisca provento dalla stessa chiesa.

Quinto Concilio Lateranense

Dal 3 maggio 1512 al 16 marzo 1517. Questo concilio cercò principalmente di placare le contese gallicane. Dopo che nel 1513 Luigi XII, re di Francia, si era riconciliato con la sede apostolica e dalla sessione 8° la sua nazione era presente al concilio, si riuscì a sostituire la Sanzione Pragmatica di Bourges con un concordato. Il concilio inoltre emise decreti nell'ambito della fede e della morale.

4 maggio 1515

Sessione 10a: Bolla Inter multiplices

Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore del "montes pietatis" ("monti di pietà"). C'erano però ripensamenti contro il modo con cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni.

Usura e i "Monti di pietà"

Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei *Monti di pietà* nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza

dell'evangelista Luca¹⁸, ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell'uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. Ma altri maestri e dottori [...] si pronunciano di conseguenza [...] a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso¹⁹, soprattutto se vi è l'approvazione dell'autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria [...].

Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente [...] a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell'usura, e apprezzando l'amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l'impegno di entrambe, [...] con l'approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura [...].

Tutti [...] coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza [...].

¹⁸ Lc 6,34s

¹⁹ *Regulae iuris*, in: Bonifacio VIII, *Liber sextus Decretalium*, V Appendix, regula 55 (Frdb, 1123).

Capitolo Uno

L'usura praticata

Economia medievale

I mercanti, i primi imprenditori della storia, sono figure importanti per lo sviluppo economico del Medioevo: essi, grazie a carri o navi, commerciavano con le comunità confinanti a breve o lungo raggio (ci sono tracce di scambi commerciali con l'oriente sin dall'Alto Medioevo). Erano in genere benestanti e contribuivano a mantenere nello stato una bilancia commerciale positiva, grazie all'accumulo in patria di oro e argento. Essi si espongono ai rischi di impresa nel commercio, dispongono di buone riserve finanziarie ed escono dalla staticità del sistema attraverso due modalità d'intervento: 1. *Verlagsystem* (sistema dell'anticipazione); 2. *Kaufsystem* (sistema del commissionamento). Un'altra importante occupazione che si sviluppa nell'XI secolo sono i banchieri: l'attività bancaria ha inizialmente quattro settori d'azione.

- ❖ *Prestiti su pegno*: la riscossione di interesse era in contrasto con la cultura dominante secondo cui era ingiusto guadagnare sulle somme prestate (tesi sostenuta già da Aristotele). I prestiti erano quindi senza interessi e di solito svolti da ebrei.
- ❖ *Cambiavalute*: considerato che solo in Italia esistono 270 specie di monete è un compito fondamentale che permette il commercio tra diverse regioni.
- ❖ *Banchi pubblici*: nascono dalle maggiori esigenze del XVI secolo dello Stato in campo finanziario di medio e lungo termine (mantenimento eserciti, apparato burocratico). Tali risorse finanziarie vengono fornite dai proprietari terrieri che avevano interesse, attraverso l'iniezione di denaro nelle casse dello Stato, ad accumulare potere politico.
- ❖ *Monti di pietà*: sorgono nel XV secolo per venire incontro ai piccoli prestiti nei confronti dei più bisognosi senza essere un'operazione di beneficenza ma di credito: i promotori sono i frati francescani che cercano di risolvere il problema dell'usura. Il capitale è formato da beneficenza: inizialmente non c'è tasso d'interesse, ma dopo qualche decennio una bolla di papa Leone X autorizzerà un piccolo interesse per compensare le spese di amministrazione.

Jacques Le Goff, a proposito del XIII secolo, così descrive la condizione economica, principio di ogni discussione sull'usura medievale.

A quest'epoca la cristianità, all'apice del possente sforzo compiuto a partire dall'Anno Mille, è già in pericolo. Il sorgere improvviso e il diffondersi dell'economia monetaria minacciano gli antichi valori cristiani. Sta per formarsi un nuovo sistema economico, il capitalismo, che per avviarsi necessita, se non di tecniche nuove, per lo meno di un uso massiccio di pratiche da sempre condannate dalla Chiesa. Una lotta accanita, quotidiana, costellata di proibizioni ripetute, punto di incontro dei valori e delle mentalità ha come posta in gioco la legittimazione del profitto lecito, che bisogna distinguere dall'usura illecita.²⁰

²⁰ J. Le Goff, *La borsa e la vita*, p. 4.

L'usuraio

Le Goff, ancora opportunamente, analizza i documenti che ci parlano dell'usura medievale.

La legislazione ecclesiastica e laica si interessa principalmente all'usura, la pratica religiosa agli usurai. [...].

Il primo tipo è costituito dalle somme o manuali dei confessori. Nel corso dell'Alto Medioevo, le tabelle delle penitenze secondo la natura degli atti peccaminosi erano registrate nei penitenziali. Esempiatamente sulle leggi barbariche, essi consideravano gli atti e non gli attori, o meglio, le categorie di attori erano giuridiche: chierici o laici, liberi o non liberi. [...].

L'usuraio appare peraltro, in compenso, come protagonista principale del secondo tipo di documenti: gli exempla. L'exemplum è un breve racconto, presentato come veritiero e destinato a inserirsi in un discorso — in genere una predica — per convincere un uditorio mediante una lezione salutare. La storia è breve, facile da ricordare: convince. Fa uso della retorica e di effetti narrativi: colpisce. Divertente, o più spesso spaventosa, drammatizza. Ciò che il predicatore offre è un piccolo talismano che, qualora si voglia comprenderlo e farne uso, deve portare la salvezza. È una chiave per il paradiso.²¹

L'usuraio, come accennato nell'introduzione, è visto come il peggiore dei peccatori per i motivi che abbiamo visto. Ma egli era visto dalla Chiesa anche come il peggiore dei mercanti e dei menzogneri. Pseudo Crisostomo dice a proposito, distinguendolo anche dal mercante stesso:

Tra tutti i mercanti, il più maledetto è l'usuraio, poiché egli vende una cosa che Dio gli ha donato, non acquistata dagli uomini, come fa il mercante. In più, dopo l'usura, egli si riprende l'oggetto insieme ai beni dell'altro, cosa che il mercante non fa. Si obietterà: chi dà in affitto un campo per ricevere un censo annuo, oppure una casa per avere un canone d'affitto, non si comporta in modo uguale a chi presta il suo danaro a interesse? Certamente no. Infatti, in primo luogo la sola funzione del danaro è quella del pagamento del prezzo negli acquisti, poi va detto che il contadino che riceve la terra la fa fruttificare e che il locatario gode della casa. In questi due casi il proprietario cede l'uso del suo bene per ricevere del danaro e in un certo modo per scambiare un guadagno contro un guadagno, mentre del danaro prestato non si può fare alcun uso. Infine l'uso sviscerisce a poco a poco il campo e degrada la casa, mentre il danaro prestato non subisce diminuzioni, né invecchiamenti.²²

Infine un usuraio veniva emarginato socialmente quanto a rapporti sociali, giacché veniva considerato squallido mentitore e interessato all'amicizia solo nella misura in cui fosse interessato ad un guadagno.

²¹ J. Le Goff, *La borsa e la vita*, pp. 5-7.

²² G. Ardena, *Riflessioni*, p. 26.

Atteggiamento conciliare

Contro l'interesse percepito sul prestito si dichiarano con tenacia i sermoni rivolti ai fedeli e i trattati esegetici dei testi sacri ad opera dei cosiddetti "Padri della Chiesa"; i più influenti e autoritari furono Basilio di Cesarea (330-379), Gregorio di Nissa (335-394) e Giovanni Crisostomo (344-487). Si impegnarono anche Ambrogio, Gerolamo e Agostino.

Gli scrittori cristiani di lingua greca, come è possibile osservare, sono unanimi nel proibire l'usura (termine questo usato, però, solo dai latini – in greco si usava il termine *τόκος* –) in maniera generale a tutti gli uomini («*erga omnes*») siano essi pagani o cristiani, laici o chierici. Con Agostino si ebbe la prima svolta verso un interesse maggiore nei confronti dei chierici – e solo di essi – in materia d'usura, quasi a significare quanto fosse sentita precaria la condizione ecclesiastica in questo senso: si cercò di «sradicare l'inveterato peccato almeno fra gli ecclesiastici»²³. A parte il concilio di Clichy del 626 in cui si afferma la proibizione «*omnibus Christianibus*» - cioè a tutti i cristiani -, dal concilio di Elvira (305-306) fino al VII secolo l'usura era contestata solo «*contra clericos*» - cioè contro i soli chierici -; il concilio parisiense dell'829 sarà il primo a proibire l'usura sia ai chierici che ai laici.

Nel IV secolo i concili sono severi, nel V e nel VI vengono riaffermati i divieti d'usura per il clero, a causa della persistenza dei chierici in tali attività illecite. Una lettera del 10 Ottobre 443 di Papa Leone Magno estende, in stile patristico, lo sguardo anche ai laici usurai, ma facendo una particolare attenzione ai chierici quanto a «contratti di prestito a titolo oneroso stipulati *alieno nomine*»²⁴: dei chierici avevano escogitato una truffa per evitare le pene anti-usura mascherando i prestiti per mezzo di nomi fittizi.²⁵ Ricordano questi espedienti anche Sidonio Apollinare (ca. 430-489), Gregorio di Tours (538-594) e Gregorio Magno (540-604).

Nel VII secolo il divieto d'usura riguarda i cristiani in generale con riferimenti ad interessi esorbitanti (dal 50 al 400%) che anche molti chierici esigevano. Si accenna nell'VIII ma è precisa nel IX secolo la sanzione «*erga omnes*»: contro chierici e contro laici – tutti indistintamente –, quale novità assoluta. Con l'appoggio del potere monarchico, il lento cammino verso l'interdizione totale di ogni tipo di usura per chierici e laici è compiuto nel concilio di Parigi (canone 53). Come conclude Marta Giacchero, si può ben dire che

*dal quarto al nono secolo l'atteggiamento dei concili in materia d'usura si precisa [...] costante nell'ispirazione profonda, quantunque appaia per un lungo periodo quasi tollerante nei confronti dei laici: l'assoluto divieto lanciato nel nono secolo contro chierici e laici troverà un valido sostegno nel nuovo diritto secolare dell'impero carolingio.*²⁶

Nel X secolo la «rivoluzione commerciale» di cui parla R. S. Lopez²⁷ rese necessario un uso frequente di capitali, che solo l'usuraio poteva fornire. Dall'XI secolo in poi si fece un uso generalizzato del credito ad opera di mercanti. Nel XII secolo il secondo concilio

²³ M. Giacchero, *L'atteggiamento*, p. 325.

²⁴ M. Giacchero, *op. cit.*, p. 344; tali prestiti erano detti anche «*interdicta negotia*» (cfr. M. Giacchero, *op. cit.*, p. 350).

²⁵ Su questo tema interverrà il concilio aurelianense (di Orleans) del 538, con la differenza che in tal caso la truffa è perpetrata da usurai laici.

²⁶ M. Giacchero, *op. cit.*, p. 364.

²⁷ Cfr. G. Ardenna, *Riflessioni*, pp. 23-24.

lateranense del 1139 si scagliò contro «l'insaziabile rapacità degli usurai»²⁸ più che contro l'usura in sé. In quello successivo del 1179 si fu ancora più severi proibendo la comunione e la sepoltura cristiana in caso di morte.

Fu in questo periodo che i canonisti distinsero la «interruzione del guadagno» (*lucrum cessans*) cioè un «danno» (*damnum emergens*), che era lecito farsi risarcire, dall'usura – illecita –.²⁹ Basandosi sulle eminenti tesi di Amleto Spicciani, Giancarlo Ardena afferma che vi furono, su tale distinzione, molte controversie: da un lato Innocenzo IV che vedeva in ciò un danno per l'economia (poiché non si sarebbe più investito nell'acquisto o uso di terre, data la possibilità di ricevere interessi – legittimi – dalla moneta, bene mobile) e dall'altro Enrico da Susa, Raimondo di Peñafort e il francescano Pierro Olivi (spinto dai mercanti dell'epoca) che vollero tenere distinti gli usurai dagli «uomini d'affari» (garantendo così la figura del mercante, tanto utile in quest'epoca e tanto minacciata su più fronti dalla Chiesa). Ebbe la meglio il parere papale tanto che le opere di Olivi furono bruciate pubblicamente e proibite (si sono conservate però sotto falso nome).

Da qui nasce l'idea dei «Monti di Pietà» della metà del Quattrocento, che il quinto concilio lateranense poi approverà, consentendo un tasso del 5 o 6%. L'usura venne così individuata nella richiesta di un tasso di interesse superiore al 20%.

Elenco dei concili che trattano l'usura

I concili ecumenici i cui canoni, riportati sopra, vertono sull'usura non esauriscono i dibattiti conciliari che hanno riguardato, più o meno marginalmente, il problema feneratizio. Ecco qui di seguito in questa tabella elencati tutti (in base a quanto con la nostra ricerca si è potuto reperire) i concili che contengono canoni o sessioni inerenti l'usura.

Concilio (luogo)	Anno	Canoni sull'usura
Elvira	305-306	Can. 20
Arles	314	Can. 12
Nicea	325	Can. 17
Laodicea	343-381	Can. 4
Cartagine I	349 ³⁰	Can. 13
Ippona	393	Can. 22
Cartagine III	397	Can. 16 ³¹
Arles II	443-452	Can. 14
Tours	461	Can. 13
Cartagine IV ³²	490 ca.	Can. 67
Agde	506	Can. 69 (<i>presunto</i>)

²⁸ G. Ardena, *Riflessioni*, p. 25.

²⁹ J. Le Goff a questo proposito afferma «in origine, e ancora nel XII secolo, tutti i mercanti sono più o meno usurai e la Chiesa li condanna, ma quando l'usura fu praticamente limitata agli ebrei e si accrebbe il potere dei mercanti, la Chiesa giustificò poco a poco i loro profitti tracciando una frontiera, anche se piuttosto lasca, tra guadagni leciti e guadagni illeciti» (J. Le Goff, *Il cielo sceso in terra*, p. 148), per mezzo di nozioni quali «indennità», «caso», «rischio» o «incertezza».

³⁰ In questo concilio si accenna ad uno precedente ignoto. Cfr. Giacchero, *L'atteggiamento*, p. 334.

³¹ Controlla anche il *Codex Canonum Ecclesiae Africanae*, canone 5.

³² In realtà si tratta di una collazione di scritti ordinati alla fine del V secolo, detta *Statuta Ecclesiae Antiqua*; cfr. Giacchero, *L'atteggiamento...*, p. 339.

Terragona	516	Can. 2, 3
Dovin	527	Can. 22
Orleans III	538	Can. 27
Parigi	614	(vari)
Clichy	626-627	Can. 1
Costantinopoli	692	Can. 10
Northumberland	787	Can. 17
Parigi VI	829	Cann. 51, 53
Laterano II	1139	Cann. 2, 13
Laterano III	1179	(vari)
Laterano IV	1215	Cann. 63, 64, 65, 66, 67
Lione I (sinodo)	1245	(vari)
Lione II	1274	Cann. 26, 27, 28
Basilea-Ferrara-Firenze-Roma	1433	Sessione XV
Basilea-Ferrara-Firenze-Roma	1435	Sessione XXI
Laterano V	1515	Sessione 10a

Tabella: elenco completo, in ordine cronologico, dei concili che trattano l'usura³³

Pensiero patristico e decisioni conciliari

Se l'illiceità dell'interesse percepito sul mutuo è chiaramente riscontrabile tanto nell'Oriente greco quanto nell'Occidente latino, qui la proibizione dell'usura si estende sino a considerare anche l'*hemiólion*, la trattazione prevede l'esame di un numero maggiore di casi, fino a comprendere questioni come quelle legate al pegno e alla fideiussione, quasi assenti invece negli interventi dei Padri greci. Queste differenze, peraltro rilevanti ai fini di un'analisi e di una comparazione delle condizioni socio-economiche e degli istituti giuridici nelle due *partes imperii*, sono riconducibili principalmente a tre ordini di motivi:³⁴ 1. la diversa conformazione sociale dell'uditorio, 2. il maggior disagio economico di un largo settore della popolazione di una metropoli come Milano rispetto alle città dell'Anatolia, 3. la specifica preparazione giuridica dello scrittore.

Preso atto delle differenze nella trattazione del problema dell'usura nell'ambito della riflessione condotta dalla patristica, se ne possono evidenziare le linee generali comuni: «vigoroso e sferzante ammonimento al mutuatario, affinché non metta a disposizione o non consegna al *fenerator* cose sulle quali quest'ultimo possa soddisfarsi in caso di inadempimento; pressante invito al mutuante, affinché presti senza pretendere garanzie, o, in subordine, restituisca immediatamente i pegni ricevuti».³⁵ Ed, in generale, si può inoltre sottolineare come l'omiletica patristica evidenzi, alla fine del quarto secolo, una situazione di stagnazione economica comune tanto all'Occidente quanto all'Oriente, tale da immiserire i poveri e spingere i ricchi di beni fondiari verso pericolosi contratti di prestito. Non a caso, infatti, le opere degli scrittori cristiani tacciono per i precedenti tre secoli sul problema dell'usura, segno che ci si trovava in «una congiuntura economica

³³ Fonte: M. Giacchero, *op. cit.*

³⁴ M. Giacchero, "Fenus" "usura" "pignus" e "fideiussio" negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo, p. 447.

³⁵ M. Giacchero, *ibid.* p. 446.

ancora favorevole, nella quale il prestito ad interesse poteva risultare mezzo idoneo all'incremento della produzione e del commercio».³⁶

Passiamo, ora, all'esame dei testi che trattano specificamente della questione dell'interesse sul prestito, ovvero all'analisi delle orazioni dei vescovi delle prestigiose sedi di Cesarea, Nissa e Milano, rette, rispettivamente, da Basilio, Gregorio e Ambrogio.

In sintesi, è possibile dire che le due omelie dei Padri orientali sono dirette l'una contro i mutuatari e l'altra contro i prestatori, mentre in quella di Ambrogio sono bersagli di un'aspra critica sia i *generatores* sia coloro che questi riescono ad assoggettare.

L'omelia di Basilio, databile intorno al 468, muove dall'ultimo versetto del Salmo quattordicesimo per svilupparsi poi sulla base della precettistica del *Pentateuco*, non trascurando riferimenti ai libri profetici e a quelli sapienziali e, naturalmente, al *Nuovo Testamento*. Il vescovo di Cesarea cerca di prospettare al mutuatario la gravità della miseria cui andrà incontro a causa dell'inadempimento del contratto, alla scadenza del quale egli non solo non sarà in grado di pagare gli interessi ma non riuscirà a pagare neppure il capitale da restituire:

*Dunque, se possiedi tanto da poter pagare perché non dissolvi la miseria presente con queste risorse? Se, invece, sei privo di mezzi per il rimborso, curi un male con un altro male. [...] Non prendendo a prestito, egualmente sarai povero e oggi e per l'avvenire; prendendo a prestito, più acerbamente sarai travagliato, poiché gli interessi accrescono la miseria.*³⁷

E poco oltre insiste forse in maniera più efficace per chiarire i pericoli dell'anatocismo:

*I denari vengono dati a interesse e sono generati e crescono. Non li hai ancora presi in mano e già ti è domandato l'interesse del mese presente. E questo denaro, novamente preso a prestito con interesse, alimenta un altro male e questo un altro ancora e il male fino all'infinito. [...] Infatti è chiamato τόκος, io credo, per la feconda riproduzione del male [...]. Interesse su interesse, cattiva prole di cattivi genitori. Progenie di vipere sono i frutti degli interessi. [...] Tu non andare a sperimentare questa bestia portentosa».*³⁸

Ci appaiono poi significativi per la condizione agiata del mutuatario, pur essendo molto rapidi, l'accento ai *divites* che contraggono un prestito feneratizio per soddisfare i capricci femminili («colui che paga una tale gabella alla moglie, si reca dal banchiere e prima di usare i denari ricevuti, cambia un padrone con un altro»)³⁹ e quello a coloro che si arricchiscono con un buon impiego del prestito ricevuto («Tu volgi lo sguardo a coloro che divennero ricchi, ma non conti coloro che si impiccarono; costoro, non sopportando la vergogna delle richieste, preferirono darsi la morte impiccandosi, che vivere con infamia»)⁴⁰.

L'illegittimità del prestito di denaro ad interesse è affermata da Basilio in quanto τὸ ἀργύριον ἐπὶ τόκῳ è vietato dalla *Scrittura*; del resto, che il vescovo rivolga la propria condanna contro il prestito di denaro viene confermato dall'analisi del lessico dell'omelia: «l'oggetto del δάνεισμα è sempre τὸ ἀργύριον oppure τὰ χρήματα; l'interesse è sempre indicato col sostantivo τόκος e mai si allude al più generico e comprensivo πλεονασμὸν».⁴¹

³⁶ M. Giacchero, *ibid.* p. 452.

³⁷ Basil., *Hom. in psalm. 14, 2* (PG 29, col. B; col. 272 A-B).

³⁸ Basil., *ibid.* (PG 29, col. 273 C).

³⁹ Basil., *ibid.* (PG 29, col. 276 C).

⁴⁰ Basil., *ibid.* (PG 29, col. 277 A-B).

⁴¹ M. Giacchero, *op. cit.* p. 458.

Gregorio, vescovo di Nissa, pronuncia la sua omelia contro l'usura una decina di anni dopo l'orazione del fratello Basilio. Sua principale preoccupazione è la sottolineatura dell'indegnità del comportamento del *fenerator*, il quale si impegna ad approfittare delle sciagure altrui per potersi arricchire facilmente e senza aver faticato. A tale scopo, frequenti sono i riferimenti al *Vangelo di Matteo* (si pensi alla definizione che qui si può cogliere dei *feneratores* quali *γεννήματα ἐχιδνῶν, progenies viperarum*⁴²), ai *Profeti*, ai *Salmi*, all'*Esodo* e al *Deuteronomio* (da questi libri Gregorio attinge la condanna del *δάνεισμα μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν*). Il messaggio dell'autore è chiaramente esposto sia all'esordio sia al termine dell'orazione: all'inizio si legge *ἀπόταξαι πλεονασμῶ καὶ τόκοις*⁴³, alla fine *ποιεῖν δέ τοῦτο (=δάνεισμα) μὴ μετὰ τόκων μηδέ πλεονασμῶν*.⁴⁴ Il rimedio che il Nisseno propone per risolvere il problema dell'usura consiste nel dono, da parte dei ricchi, di parte dei loro averi ai poveri bisognosi, ma, ben consapevole dell'estraneità ai *divites* dello spirito caritativo, esorta loro a prestare sotto forma di dono (*εἶδος δωρεᾶς δάνεισμα*), cioè a dare un mutuo gratuito, perché è parimenti punibile sia chi non concede un prestito, sia chi lo concede con interessi (*ομοίως γὰρ ἐνοχος τιμωρία, καὶ ὁ μὴ διδοῦς δάνεισμα, καὶ ὁ μετὰ τόκων διδοῦς*).⁴⁵ Nel complesso, Gregorio compone una formulazione dottrinarica «più solida e articolata di quella di Basilio, per la globalità della condanna e segnatamente per la distinzione fra *τόκος* monetario e *πλεονασμῶν* di altri beni».⁴⁶

Ambrogio affronta il problema dell'illegittimità dell'interesse percepito sul prestito nei primi due sermoni del *De Tobia*,⁴⁷ in cui ammonisce: *Praeedit enim faenoris causa pignoris causam*. Nella sua condanna il vescovo milanese non include soltanto la *centesima*, equivalente latino di ciò che Basilio aveva definito *tòkos argyriou*, bensì di *quodcumque sorti accedit*, in consonanza con quanto affermato da Gregorio.

In generale, nell'Italia *Annonaria* di fine quarto secolo, affinché si potesse stipulare un contratto di prestito occorrevano il pagamento della centesima all'inizio di ogni mese (*calendas usuras dabis*) e la garanzia dei pegni (*mentio facta ... pignoris*), in quanto il creditore prevedeva sin dall'inizio che il mutuatario non sarebbe mai riuscito a pagare l'interesse e che quindi egli avrebbe potuto soddisfarsi soltanto col valore dei pegni.⁴⁸ Secondo quanto si legge nelle omelie di Ambrogio, le motivazioni capaci di condurre a una *stipulatio usurarum* si presentano molto varie e spesso del tutto sconosciute in ambiente greco. Risalta sulle altre il bisogno di pagare un riscatto per i parenti caduti nelle mani dei barbari, senza che del resto si riuscisse a trovare facilmente qualcuno per il prestito:

*Non appena qualcuno, costretto dalla necessità o ansioso di riscattare i suoi familiari, che i barbari vendono come schiavi, comincia a pregare, subito il ricco distoglie il suo viso, non riconosce la voce della natura, non prova compassione della miseria di colui che supplica, non solleva il bisogno, non tiene conto della comune fragilità umana, rimane inflessibile, con la testa alta, non si lascia piegare dalle preghiere, non si commuove alle lacrime, non si intenerisce alle grida lamentose, giurando che non possiede nulla, anzi egli stesso è in cerca di chi presti a lui, per provvedere ai suoi bisogni. [...] Appena si accennerà però a interessi da pagare, a pegni da dare, allora il prestatore, spianato il ciglio, sorride.*⁴⁹

⁴² Cfr. Matth. 3, 7.

⁴³ Greg. Nyss., *Or. contra usur.* (PG 46, col. 436 B).

⁴⁴ Greg. Nyss., *ibid.* (PG 46, col. 452 B).

⁴⁵ Greg. Nyss., *ibid.* (PG 46, col. 452 B-C).

⁴⁶ M. Giaccherò, *op. cit.*, p. 459.

⁴⁷ L'opera è stata scritta tra il 485 e il 489.

⁴⁸ M. Giaccherò, *ibid.*, p. 463.

⁴⁹ Ambr., *De Tobia*, 14, 49.

Un'altra situazione non contemplata dalla omiletica patristica e invece presente in Ambrogio è quella in cui un *fenerator* cerca di adescare lo sprovveduto *adulescens* di famiglia agiata:

Tendono insidie ai nuovi eredi; assumono informazioni, per mezzo dei loro confidenti, sui giovani ricchi; s'uniscono a loro fingendo un'amicizia paterna ed avita, vogliono conoscere le loro situazioni familiari. Se hanno trovato un pretesto, biasimano la ritrosia, rimproverano la timidezza, perché non si è avuto prima fiducia in loro e non si è a loro ricorso; se, al contrario, non sono riusciti a trovare il laccio di qualche necessità, intessono fandonie, dicono che c'è in vendita un podere signorile, una bella casa, aumentano il ricavo dei frutti, esagerano la rendita annua, esortano a comprare. Similmente si comportano esaltando ricche vesti e preziosi gioielli. A chi afferma di non avere denaro, offrono il loro, dicendo: "Usane come fosse tuo; moltiplicherai il prezzo con la rendita del possedimento che hai acquistato; pagherai il debito".⁵⁰

Ed ancora, fra coloro che chiedono un prestito, il vescovo di Milano annovera i giocatori di dadi: i prestatori

osservano le compagnie dei giocatori di dadi e giudicano vantaggio proprio la sfortuna di chi perde. Essi prestano a ognuno. Dapprima la sorte scherza con vari giochi; la vittoria sovente passa dagli uni agli altri, a vicenda i suoi tributi e gli affanni si spostano. Tutti sono vinti e vincono, ma solo il prestatore guadagna; per gli altri è illusorio l'aver vinto, solo a lui tocca il frutto di ogni vincita. [...] Si levano grida di plaudenti, pianti di spogliati, gemiti di disperati. In mezzo a costoro siede il creditore come un tiranno e ognuno condanna alla sentenza capitale, bandisce le aste, mette all'incanto ferale le spoglie di ognuno: alcuni dichiara proscritti, altri schiavi: non furono tanti gli uccisi dai tiranni. Direi, quindi, più giustamente, che si gioca con i dadi la vita, non il denaro. [...] La potenza dei biscazzieri è più temuta della ferocia dei leoni. Tu, o creditore, vivi ed operi fra queste fiere, a loro comandi il cibo, sei giudicato più feroce, sei temuto perché più crudele.⁵¹

Appare poi significativo che Ambrogio dichiari la liceità del prestito ad usura nei confronti degli Unni. Muovendo da quanto detto nel *Deuteronomio*⁵² a proposito del divieto di ricevere gli interessi dal fratello e della prescrizione di esigerli dallo straniero e considerando che *frater* è il correligionario e in un senso più ampio ogni cittadino di diritto romano mentre straniero è l'Unno, egli può affermare:

A chi vuoi nuocere con ragione, a chi è portata guerra con diritto, a costui si intima legittimamente di pagare gli interessi. Puoi rapidamente vendicarti con la centesima di colui che non puoi facilmente vincere in guerra. Esigi gli interessi da colui che potresti uccidere senza commettere delitto. Combatte senza spada chi domanda gli interessi, si vendica del nemico senza ferire chi si farà verso il nemico esattore degli interessi. Dunque, dove è il diritto di guerra, quivi è anche il diritto d'usura (ubi ius belli, ubi etiam ius usurae).⁵³

⁵⁰ Ambr., *ibid.* 6, 23-24.

⁵¹ Ambr., *ibid.* 11, 38

⁵² *Deut.*, 23, 19 (già citato).

⁵³ Ambr., *op. cit.* 15, 51.

Altri due casi non presenti nella trattazione dei Padri greci ma considerati dal vescovo di Milano sono quello in cui a cercare rimedio nei *fenora* sono modesti *possessores* in difficoltà⁵⁴ e l'altro in cui viene concesso un prestito monetario a dei negozianti, i quali però non pagano l'interesse in denaro ma lo corrispondono sotto forma di merci (*cum dederint pecuniam negotiatoribus, non in pecunia usuras exigunt, sed de mercibus eorum tamquam usurarum emolumenta percipiunt*)⁵⁵, con la conseguenza che si trovano costretti a frodare nel prezzo gli avventori. E proprio l'esame di quest'ultimo caso offre ad Ambrogio la possibilità di scagliarsi contro certi ipocriti tentativi di eludere il divieto dell'usura basati sulla presunta illegittimità del solo interesse in denaro:

*Credi di agire onestamente perché ricevi dal commerciante come uno scambio? Perciò egli è costretto a rubare sul prezzo delle merci per pagarti l'interesse. Tu sei l'autore della sua frode, tu ne sei il complice; ciò che egli avrà rubato torna a tuo vantaggio. È interesse il cibo, è interesse la veste, è interesse tutto ciò che si aggiunge al capitale prestato. Dagli pure il nome che vuoi: è sempre interesse.*⁵⁶

È pertanto ancora una volta opportuno affermare che *quodcumque sorti accedit usura est*.⁵⁷ Abbiamo evidenziato molte differenze di contenuto tra l'omiletica greca e quella latina di Ambrogio, ma rimane ancora forse quella più importante. Essa riguarda la trattazione, fatta solamente dal vescovo di Milano,⁵⁸ della *pignoris causa* e la preoccupazione manifestata per la sorte del fideiussore. Mentre egli, infatti, dedica interamente l'ultimo sermone del *De Tobia* proprio al *pignus*, diritto reale di garanzia nei contratti di mutuo, e fa riferimento anche a quella forma di garanzia personale definita *fideiussio*, Basilio cita solo in una sola occasione i diritti reali di garanzia⁵⁹ e il fratello non fa alcun riferimento di carattere giuridico né ad essi né alle nozioni che vi sono connesse. Al fine di sottolineare la straordinaria importanza del pegno a garanzia del *fenus*, Ambrogio chiede:

Quante volte vidi i creditori tenere in pegno le spoglie dei defunti e negare la sepoltura fino a quando non fosse pagato il debito? Volentieri acconsentii ch'essi ritenessero il loro debitore, perché, preso quello, fosse salvo il mallevadore; tali infatti sono le leggi che regolano il prestito. E dissi pertanto: "Tenete pure il vostro reo e, perché non vi possa venire sottratto, portatelo in casa e, più spietati dei carnefici, chiudetevelo nella vostra camera: infatti quello che voi trattenete, non lo accoglie il carcere, non lo perseguita l'esattore. Il carcere mette in libertà il reo dopo la morte, ma voi lo imprigionate; il defunto è dichiarato sciolto anche dalla severità delle leggi, da voi ancora è oppresso; si dice che costui ha ormai pagato il suo debito; non voglio tuttavia toccarvi il vostro pegno"». ⁶⁰

⁵⁴ A tal proposito così Ambrogio si esprime: «Pensa prima come farai a pagare e così ricorri al prestito. Egli dice: "Prendo i frutti dei campi". Ma se questi non bastano ai tuoi bisogni, come potranno crescere per l'aumento del contratto di prestito? "Ma vendo i miei possessi". Ma donde ricaverai allora i mezzi di sussistenza? Non si cancella un prestito col proprio denaro ma si aumenta: contandolo continuamente aumenterà e crescerà. [...] La ricchezza diminuisce con gli interessi, la povertà non trova sollievo negli interessi». Ambr., *ibid.* 21, 80-82 *passim*.

⁵⁵ Ambr., *ibid.* 14, 49-50.

⁵⁶ Ambr., *ibid.* 14, 49.

⁵⁷ Ambr., *ivi*.

⁵⁸ Probabilmente la ragione è da ricercarsi, non tanto nelle pur non trascurabili differenze tra le condizioni economiche e gli istituti giuridici delle due *partes imperii*, quanto nella singolare preparazione del vescovo di Milano nell'ambito del diritto e dell'amministrazione pubblica.

⁵⁹ Basil., *op. cit.* 2 (PG 29, col 265 C).

⁶⁰ Ambr., *op. cit.* 10, 36.

Se si considera che simili situazioni si verificavano non raramente, si comprende come fosse avvertita la necessità di duri ammonimenti affinché il creditore non trattenesse il pegno in suo possesso, si noti, anche contro una certa interpretazione di un passo del *Deuteronomio*⁶¹, in base alla quale i prestatori sostenevano che *licet tenere pignora*, visto che *specialia pignora sunt interdicta, non omnia, id est pauperis et vidue, molam quoque et lapidem superiorem molae prohibitum pignorari*.⁶² Così, Ambrogio, richiamandosi ad Ezechiele⁶³, dichiara che non *speciale aliquod, sed generaliter omne pignus [...] esse reddendum*⁶⁴, e, poco oltre, impone al creditore di restituire il pegno *ante solis occasum*,⁶⁵ opponendosi a coloro che interpretavano la legge in modo tale da ritenere proibito soltanto *aufferi pignus, non suscipi, pauperi autem reddi, non omnibus*.⁶⁶ Di uguale tenore è la raccomandazione che segue: *noli ergo introire in domum eius, ut illud pignus accipias*.⁶⁷

Per passare ora all'ultimo degli argomenti da affrontare, occorre considerare che oltre che con il pegno il creditore si garantiva il contratto di prestito anche con la fideiussione. Probabilmente, tale pratica era più diffusa in Occidente che in Oriente, come sembrerebbe suggerire l'esame delle orazioni dei Padri: infatti è il solo presule milanese a preoccuparsi, e non poco, del problema. Egli, rivolgendosi al mutuatario, scrive:

*Tu che prendi denaro a prestito corri a cercare un fideiussore da vincolare con i tuoi debiti ma ti procuri un altro nemico, perché, quando tu non avrai donde pagare il debito, egli sarà tenuto al pagamento in tua vece. Con l'inganno riuscirai a trovarlo, ma avrai raggirato un amico. Egli sarà ridotto in povertà e sarà imprigionato al tuo posto.*⁶⁸

E poco oltre dirige i suoi ammonimenti al fideiussore:

*Se vuoi proprio intervenire, se sei mosso dalle insistenti preghiere dell'amico, se ti vergogni di un rifiuto, intervieni in modo che, se non avrà potuto pagare il debito, tu sappia di dover pagare del tuo. Ma fai attenzione a non obbligarti col gravame di un debito maggiore di quello che il tuo patrimonio può sopportare e pagare.*⁶⁹

Concludiamo, infine, con un accenno all'intervento condotto da un altro esponente della Patristica latina, Gerolamo, il quale, pochi anni dopo il *De Tobia* di Ambrogio, insorge per condannare, nei *Commentari su Ezechiele*, l'*hemiólion*, l'interesse del 50% corrisposto in natura in special modo nei prestiti cerealicoli contratti all'epoca della semina e rimborsati in coincidenza della stagione del raccolto:

⁶¹ Cfr. *Deut.*, 24, 12-15.

⁶² Ambr., *op. cit.* 17, 57.

⁶³ Cfr. *Ezech.* 18, 7.

⁶⁴ Ambr., *op. cit.* 17, 58.

⁶⁵ Ambrogio comanda: *redde illi vestimentum suum ante solis occasum*. Ambr., *ibid.* 20, 71. Appare significativa l'identificazione di *pignus* e *vestimentum*, per niente allegorica se si tiene presente la seguente chiosa esplicativa: *noc pauperi nemo tollat vestimentum aut si tulerit, sol non occidat super despoliatum, cum ante restituat*. Ambr., *ibid.* 20, 75.

⁶⁶ Ambr., *ibid.* 20, 70.

⁶⁷ Ambr., *ibid.* 20, 71.

⁶⁸ Ambr., *ibid.* 23, 89.

⁶⁹ Ambr., *ibid.* 23, 90.

*Putant quidam usuram tantum esse in pecunia. Quod praevidens Scriptura divina, omnis rei aufert superabundantiam, ut plus non recipias quam dedisti. Solent in agris frumenti et milii, vini et olei, caeterarumque speciarum usurae exigi, sive ut appellat sermo divinis abundantiae: verbi gratia ut tempore hiemis demus decem modios et in messe recipiamus quindecim, hoc est amplius partem mediam [...] et non intelligunt usuram appellari et superabundantiam quidquid aliud est, si ab eo quod dederit plus acceperint.*⁷⁰

Fra l'altro, può essere interessante porre in evidenza il fatto che Ambrogio non aveva diretto i suoi strali contro l'*hemiólion*, sebbene il concilio di Nicea lo avesse già vietato nel 325 (per la precisione, in quella occasione il divieto era stato limitato al clero).⁷¹ D'altronde, la mancanza di riferimenti all'*hemiólion* da parte del vescovo di Milano non ci sembra spiegabile con un suo presunto rispetto della norma costantiniana dello stesso anno 325, che autorizzava *usurae nomine tertiam partem superfluum* nei prestiti cerealicoli, dal momento che, pur non oltrepassando i limiti imposti dal diritto romano, anche la *centesima usura* aveva subito la netta condanna ambrosiana. Pertanto, appare maggiormente plausibile rendere ragione del silenzio del *De Tobia* in merito a quel tipo di interesse ponendolo in relazione con la natura dei problemi che possono sorgere in un ambiente urbano come quello di Milano, ben diversi da quelli caratteristici delle zone agricole, la cui profonda conoscenza indusse Gerolamo a un divieto addirittura più drastico di quello conciliare.

⁷⁰ Ieron., *Comm. in Ezech.* 6, 18 (PL 25, col. 176).

⁷¹ Conc. Nicaen., can. 17.

Capitolo Due

L'usura nella Bibbia

Il Vecchio Testamento e l'usura

Nell'antico Israele le radici storiche del fenomeno dell'usura sono da rintracciarsi nel complesso dei mutamenti sociali ed economici prodotti dal passaggio da una vita nomadica o seminomadica alla vita sedentarizzata. Venuta meno la tradizionale ed esclusiva importanza della pastorizia, le attività agricole e quelle legate alla nascente aggregazione urbana, come l'artigianato, poterono intaccare l'antica organizzazione imperniata sulla divisione del popolo in clan o tribù. In particolare, a partire dal decimo secolo per giungere all'ottavo, lunghi periodi di pace e stabilità politica determinarono un incremento della circolazione della moneta e una maggiore diffusione della compravendita dei prodotti, spezzando così gli schemi di solidarietà tra clan e tra tribù e riverberandone gli effetti sulle concezioni morali e sui costumi. All'usura, come ad altri aspetti negativi delle trasformazioni sociali in atto in quell'ampio periodo storico, si cercò di porre rimedio anche con istituzioni e norme giuridiche (si pensi ad esempio all'introduzione dell'anno sabbatico, che fra l'altro prevedeva il condono dei debiti con la restituzione dei pegni⁷² e la liberazione degli schiavi⁷³, o all'anno giubilare, con la liberazione generale delle persone e dei beni ipotecati⁷⁴, pur non essendo stato forse mai applicato effettivamente), la cui comprensione non può essere raggiunta senza mettere in rilievo la ricchezza di riferimenti relativi alla piaga del prestito ad interesse in generale riscontrabili nei testi biblici, fonte principale, se non esclusiva, del diritto e delle consuetudini del popolo di Israele. Li elenchiamo qui di seguito, precisando inoltre che essi rivestono notevole importanza anche per l'uso fattone molti secoli dopo dai Padri della Chiesa:

Se presti denaro a qualcuno del mio popolo, al povero tuo vicino, non ti comporterai verso di lui come un creditore, non gli imporrai usura.⁷⁵

Quando un tuo fratello si indebitasse con te e non avesse da pagare, aiutalo, come fosse tuo ospite... Non pretendere da lui interesse od usura.⁷⁶

Non presterai ad usura denaro, grano o qualsiasi altra cosa al tuo fratello, ma allo straniero.⁷⁷

«Il giusto [...] restituisce il pegno al debitore, non prende nulla con la violenza, non presta ad usura e non chiede interesse», mentre l'uomo iniquo «opprime il povero e l'indigente, estorce con violenza, non restituisce il pegno, offre culto agli idoli, presta ad usura ed esige gli interessi». ⁷⁸ Si noti qui che secondo queste ultime affermazioni l'usura non colpisce semplicemente i beni posseduti ma la dignità stessa della persona, che viene profanata, e pertanto equivale al delitto commesso contro Dio nell'idolatria.

⁷² Deut. 15, 1-6.

⁷³ Ibidem, 15, 12-18.

⁷⁴ Lev. 25.

⁷⁵ Es. 22, 25.

⁷⁶ Lev. 25, 35-37.

⁷⁷ Deut. 23, 20-21.

⁷⁸ Ezech. 18, 5-9.

Quando farai un prestito al tuo prossimo non entrerai in casa sua per prendere il pegno; te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Se quell'uomo è povero... dovrai restituirgli il pegno al tramonto del sole perché egli possa dormire sotto il suo mantello e ti benedica.⁷⁹

In ultimo segnaliamo un breve passo del *Nuovo Testamento*, affinché possa essere evidenziata la radicalizzazione del giudizio sul tema, come visto, ampiamente presente tra le pagine veterotestamentarie: «E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete? Anche i pagani concedono prestiti ai pagani per riceverne il contraccambio. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla così il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo».⁸⁰

⁷⁹ *Deut.* 24, 10-13.

⁸⁰ *Lc.* 6, 34 ss.

Capitolo Tre

Documenti letterari sull'usura

L'usura in Innocenzo IV

Nei secoli XII – XIV la proibizione canonica dell'usura si andò irrigidendo sempre più, fino a culminare in una dichiarazione del *Concilio Ecumenico di Vienne (pubblicata nel 1317)* che equiparava agli eretici coloro che avessero osato pertinacemente sostenere la liceità morale del prestito feneratizio. Tale irrigidimento rivela molto bene il diffondersi e l'intensificarsi dell'usura, ed esprime anche la volontà della Chiesa di contrastarne lo sviluppo. Volontà che era sostenuta soprattutto da preoccupazioni morali, in fedeltà alla tradizione canonica antiusuraia, ma anche da un atteggiamento di reazione nei confronti dei cambiamenti istituzionali che un nuovo tipo di economia determinava. In tutto questo processo, ci furono naturalmente divergenze di opinioni sia nella precisa definizione delle caratteristiche teologiche da assegnare alla proibizione canonica, sia nell'adattamento di questa ad un mondo economico dalle strutture sempre più complesse. In modo particolare, fu difficile conciliare la condanna dell'usura con le crescenti esigenze creditizie dell'ambiente mercantile: anche perché i mercanti, dal XII secolo in poi, si imponevano ormai nettamente all'attenzione della Chiesa. Infatti mentre da una parte l'usura, ritenuta illecita e peccaminosa, appariva anche come causa di molti mali sociali, dall'altra non si poteva facilmente negare né la necessità né l'utilità sociale della mercatura, e neppure si poteva disconoscere che questa prosperasse proprio per mezzo del denaro. Insomma, i canonisti e i teologi si domandarono se nel caso del “danaro mercantile” non si dovesse adottare un criterio diverso, e se non fosse da riconoscere lecito un compromesso per il suo uso. In questo senso a metà del XIII sec. papa Innocenzo IV (m. 1254), mise in risalto la dannosità morale e anche sociale dell'usura e insieme negò ogni possibilità di “eccezione” per il mondo mercantile. Non bisogna però dimenticare che accanto a quest'ultimo c'è chi sostiene il diritto del mercante a ricevere una ricompensa adeguata allorché avesse sottratto del denaro dai propri investimenti per darlo in prestito. Innocenzo IV si propose di giustificare la condanna (anche divina) dell'usura, attraverso l'esame dei mali sociali e morali – individuati soprattutto nel diffondersi della miseria – che essa, qualora fosse praticata, determinerebbe. Rilevato che l'usura è proibita sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, papa Innocenzo si domanda il perché di questa proibizione. A suo parere, non si deve pensare tanto ad una proibizione *iure naturali*, quanto piuttosto ad una proibizione divina *propter mala et pericola*. Egli ritiene insomma che l'usura sia da Dio proibita sempre e in ogni caso, non tanto perché intrinsecamente cattiva (può anche ammettersi, egli scrive, che in alcuni casi l'usura oggettivamente non sia peccato), quanto piuttosto per i danni e per i pericoli che inevitabilmente da essa derivano. Tali mali e pericoli, per questo canonista, avrebbero un carattere anche sociale ed economico, e si rivelerebbero principalmente nell'estendersi della povertà involontaria e delle sue tragiche conseguenze. Per papa Innocenzo però il male più grave verrebbe senza dubbio dall'abbandono dell'attività agricola, abbandono che determinerebbe carestia e fame. Da questo principio il papa fa derivare tutto il suo ragionamento: se da una parte l'usura, incidendo sulla produzione agraria, riduce i poveri alla più estrema miseria, dall'altra il numero stesso dei poveri è destinato ad aumentare, perché chi ricorre troppo spesso ai prestiti usurari non è possibile che possa durare a lungo senza cadere nella povertà.

Da quanto finora è stato detto, appare dunque che gli uomini del XIII secolo ebbero qualche coscienza dei rapporti esistenti fra certi cambiamenti sociali e i meccanismi economici che li determinarono. L'analisi offertaci da papa Innocenzo sul depauperamento della popolazione, come conseguenza del diffondersi di un tipo nuovo di economia monetaria, non è quindi da considerarsi come un caso isolato e va invece

efficacemente inserita in un contesto culturale che appare abbastanza sensibile a questi problemi, e, soprattutto, in una mentalità ormai chiaramente consapevole dell'importanza economica del denaro. La stessa agricoltura, infatti, non si concepisce più possibile senza la presenza del capitale monetario.

Ma dal contesto economico è giusto ora spostarsi sul piano etico e verificare in che modo si trova coinvolto il fenomeno dell'usura. A chi diventa povero, perché rovinato dall'usura, papa Innocenzo contrappone chi invece si arricchisce e rischia di cadere nel gravissimo peccato di *idolatria*. Come infatti è impossibile pensare che l'usura non rovini colui che la deve pagare, altrettanto è impossibile che chi traffica con il denaro non cada nel culto idolatrico e ingordo della ricchezza. Visto così, il quadro delle conseguenze morali ed economiche del prestito feneratizio appare davvero tragico, e papa Innocenzo può veramente affermare con convinzione che, se l'usura potesse essere lecitamente praticata, ne nascerebbero tutti i mali. La povertà, specie quella involontaria, porta il povero, messo alle strette, a diventare facilmente ladro e sevizioso. Se il ricco mercante chiude il cuore ai poveri ed è così stolto da farsi prendere dalla concupiscenza del denaro e dalla bramosia della accumulazione, allora agirà in modo da provocare l'aumento dei prezzi e la carestia, con grave danno per i poveri. Per lui non ci sarà altra sorte che quella del fuoco eterno, mentre anche il vivere civile sarà sconvolto.

L'usura in Dante Alighieri

Come si è ben delineato, il tema dell'usura è attenzionato dai diversi ambiti che vanno da quello teologico a quello letterario. A tal proposito, il giudizio che Dante dà dell'usura risulta ben chiaro nei versi pur non numerosi della *Commedia* nei quali tratta questo argomento. L'usura è da lui giudicata come un atto di violenza in quanto, indipendentemente dalle conseguenze sociali che ricadono sulle vittime degli usurai, essa viola il principio di ascendenza aristotelica e mediato dalla scolastica, secondo il quale l'uomo deve rispettare Dio, la natura in quanto è opera di Dio e l'arte, cioè il lavoro. Ma non può ulteriormente imitare tale arte con un'altra arte ancora, come appunto accade quando viene utilizzato e sfruttato per cupidigia il lavoro altrui, realizzato in beni, e in particolare, in denaro. A parte la motivazione filosofica della sua collocazione nella gerarchia dei peccati, secondo Dante l'usura è, dal punto di vista della psicologia del comportamento, una delle più gravi manifestazioni della insaziabile bramosia umana, emblematicamente rappresentata all'inizio del poema dalla figura della lupa.

Nella società medievale europea, nella quale l'autorità della legge trovava difficoltà a farsi valere, è chiaro che arbitra e garante fondamentale del rispetto dei principi fosse ritenuta la divinità, che si riservava di punire le colpe. Così, se dal punto di vista nostro, di uomini di un mondo diverso da quello, il reato degli usurai consiste nelle gravi conseguenze dell'eccessivo tasso di interesse imposto ai debitori (il *concilio di Lione* del 1274 aveva elaborato la dottrina secondo cui nessun tipo di mutuo legittimerebbe la riscossione di interessi), per Dante – e per l'uomo medievale in genere – il loro era anzitutto un peccato che offendeva la morale stabilita dalla divinità. Chiarissimo a questo riguardo è un passo del *Convivio* che, senza anticipare l'affermazione marxiana che la proprietà è un furto, illustra bene da un generale punto di vista etico questa idea:

resta ormai solamente a provare come le divizie sono vili e come disgiunte sono e lontane da nobilitade.

Dalla struttura della *Commedia*, invece, si deduce abbastanza facilmente perché la condanna dell'usura, manifestazione emblematica di quella brama che porta a dannazione, venga sofferta nella parte ultima del terzo girone del settimo cerchio che costeggia il baratro delle *Malebolgie* ove sono puniti i fraudolenti: gli usurai, come si è detto, sono considerati violenti contro l'arte e il loro peccato è particolarmente grave perché è compiuto con ciò che dovrebbe essere più proprio dell'uomo e che più dovrebbe distinguerlo dalle bestie, cioè la ragione.

Capitolo Quattro

Mercanti e monaci

Ebrei e Francescani: due modelli economici

Giacomo Todeschini definisce la presenza ebraica medievale come «presenza creditizia»⁸¹, una presenza emarginata perché delinquantasi come protagonista dell'attività finanziaria condannata dalla Chiesa: gli ebrei sono spesso «usurai utili a far funzionare il potere cristiano lacerato da contraddizioni tra fede e bisogni economici (*caritas* contro *oeconomia*)»⁸². Come è vero, dice Todeschini, che la possibilità di usare il denaro come merce particolare conduce la ricchezza ebraica sulla via del mutuo ipotecario o su pegno, nella prospettiva di una riduzione a deposito-compravendita del prestito, così nella dottrina canonistica e scolastica l'elaborazione di un'ipotesi monetaria viene fondata sui concetti di sterilità ed equivalenza.

Come visto in precedenza, l'analisi del francescano Pietro Olivi, che presenta cenni di economia anti-ebraica, si attuerà con la coincidenza cronologica, che Todeschini mette in rilievo, del «compiuto diffondersi del prestito ebraico in Italia centrale [e] lo sviluppo dell'Osservanza francescana nelle stesse zone»⁸³ per affermare un «dissidio economico ed economico-politico che oppone Ebrei e Francescani»⁸⁴. A chiarire una delle differenze sostanziali tra i due «modelli» è sempre Todeschini:

*Il pegno, che diventa “propria cosa” del prestatore una volta scaduto il termine, è l'oggetto obbligato che, in virtù dell'impegno, cambia di proprietario senza che di esso, come avviene invece nel diritto romano-cristiano rivendicato dalla Scuola bernardiana, debba essere calcolato il valore al fine di restituire al debitore la differenza tra questo e la somma avuta in prestito.*⁸⁵

Chiara la testimonianza della bolla *Sicut Judeis* di Martino V del 1422 che tenta di tutelare gli ebrei minacciata dalla predicazione degli «ordini mendicanti e di altro tipo» che vietavano ai cristiani ogni contatto (tantomeno la convivenza) con gli ebrei.

Viene inoltre vietato alla Comunità ebraica di esportare il pegno (l'appropriazione ebraica *in toto* dell'oggetto, affidando la vendita al controllo locale), di percepire in pagamento alcun genere di fruttato di tipo agricolo, di commercializzare beni immobili e di prestare su ipoteca, «di fondare allora la propria situazione economica sul possibile acquisto di beni agricoli o fondiari tramite il mutuo»⁸⁶. Insomma, l'attività economica degli ebrei è percepita dalla comunità cristiana sempre più come *usura*. L'usura ebraica, per i francescani, ovvero coloro che hanno il potere intellettuale di definire un programma economico, comporta disordine civile ed economico. Come spiega Todeschini,

⁸¹ G. Todeschini, *La ricchezza degli ebrei*, p. 30.

⁸² G. Todeschini, *op. cit.*, p. 30.

⁸³ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 156.

⁸⁴ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 157.

⁸⁵ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 160.

⁸⁶ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 164.

l'accumulazione di ricchezza ebraica non poteva che risultare incompatibile ad una visione teorizzante e sistematica del mercato cristiano: all'ottica francescana che prospettava una città organizzata su basi di equità e razionalità mercantili-finanziarie, l'economia ebraica si rivela come patente difformità, negazione cioè della capacità ormai riconosciuta al denaro di omogeneizzare e moltiplicare il valore delle cose.⁸⁷

Diventa così difficile separare la predicazione e la seguente fondazione dei *Monti di Pietà* in Italia centrale ad opera dei Francescani, dallo loro lotta contro il prestito ebraico agli inizi del XV secolo. Todeschini può così parlare di un'«alleanza» tra francescani e poteri intermedi e mercantili. Come a ragione afferma Giacomo Todeschini,

il fenomeno del Monte comune, del prestito pubblico cittadino, se da un lato in Italia centrale significa emissione di titoli obbligazionari da parte del potere cittadino a favore di privati che abbiano prestato più o meno forzatamente al comune stesso, dall'altro provoca negli ambienti religiosi e giuridici una vivace polemica su quella che a taluni appariva una pubblica usura garantita dal potere cristiano.⁸⁸

⁸⁷ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 170.

⁸⁸ G. Todeschini, *op. cit.*, p. 173.

Appendice

Remigius Girolami Florentinus

(1245-1319)

«De peccato usure»

Edizione: O. Capitani, *Il «De peccato usure» di Remigio de Girolami*, «Studi medievali», s. III, 6 (1965), estratto da alcune tra le pp. 537-662.

INCIPIT TRACTATUS DE PECCATO USURE FRATRIS REMIGII FLORENTINI ORDINIS FRATRUM PREDICATORUM.

C. I «Peccatores peccatoribus fenerantur, ut recipient equalia», *Lc.* VI. Dominus salvator noster qui «venit in hunc mundum peccatores salvos facere» ut dicitur *Tm.* I. In verbo proposito, si de fenore proprie dicto exponatur circa homines mundanos, tria tangit horrenda, scilicet mundanorum perversum statum quia *peccatores peccatoribus*; secundo, eorum perversum actum, quia *fenerantur*; tertio eorundem perversum fructum, quia *ut recipient equalia*: et ita omnia sunt in eis perversa, scilicet primum, medium et finis, ac per hoc omnia recte rationi horrenda. [...].

C. XI. [...] Iuxta illud *Eccles.* X. «Pecunie obediunt omnia». Immo quia usura est contra naturam hominis sicut dicitur infra, potest dici contra naturam omnium creaturarum, in quantum homo quodam modo est omnis creatura. Iuxta illud *Mc.* «Vult predicare evangelium omni creature» idest homini, secundum expositionem Gregorii. [...].

C. XV. Item est contra naturam hominis; primo quidem quantum ad rationem, quia secundum hanc, homo est naturaliter discipline susceptibile, quia hoc est proprium eius, secundum philosophum in *V Topic.* Set usurarius apparet valde stultus; primo quidem quantum ad personam suam et primo quia ipse ad usuram dando, ad peiorem usuram pro se accipit, scilicet supra animam, immo personam suam, supra quam ipse accipit quicquid accipit ultra capitale. Illud enim acceptum primo violenter reddet vel communi vel raptori cuicumque, operante deo vel tiranno, qui capit usurarium ut habeat eius pecuniam, sicut canis capit manum pueri ut possit habere panem, vel saltem in fine. Unde in *Ps.* «Scrutetur fenerator omnem substantiam suam et diripiant alieni labores eius» et *Ib.* XX «Divitias quas devoravit, evomet et de ventre ipsius extrahet eas deus» quasi dicat sicut celeriter acquisivit, ita celeriter perdet et post capitale, velit nolit, restitutum maximam penam gehenne pro usura super capitale restituet. Secundo quia mortiferas sibi esurit et quodammodo fugit scienter; alias enim usuras non scriberet in quaterno, quasi eas restitutus, nisi sciret eas esse mortiferas. [...]. Unde *Ir.* XVI «Et in novissimo suo erit insipiens». Raro enim accidit quod usurarius usuras restituat quia vel est prodigus et tantum expendit quod restituere non potest vel est avarus et ideo restituere non vult vel licet non sit prodigus vel avarus, tamen est vanus, quia magis placet sibi expendere in elemosinas centum vel quam restituere decem. Sicut vas puerorum, quod dicitur vulgariter

salvadenarium, numquam restituet nummum per foramen illud per quod intravit, set oportet quod vas frangatur et sic pecunia extrahitur. Et sic post mortem usurarii pauperes et ecclesie interdum habent nummos eius. Secundo apparet stultus quantum ad personam filiorum, quia dum eis usuras hereditandas in bonum eorum dimictere credit, in malum maximum et sui et ipsorum dimictit, et in hac vita et in futura. Unde in *Ps.* «Non sit illi adiutor nec sit qui misereatur pupilli eius» et cetera; et *Eccli.* XLI «De patre impio querunt filii impii, quoniam propter illum sunt in obprobrium». Certe et econtrario et hic maxime in inferno, ubi dicet pater filio «maledictus sis tu fili, quia propter te sum in tormentis istis; fui enim usurarius, ne tu esses pauper». Econtra dicet filius «immo tu pater maledictus sis; nisi michi enim male congregasses divitias, non male conservassem eas». Tertio apparet stultus quantum ad personam amicorum; putat enim in bonum eorum facere dando eis donaria, faciendo convivia et huiusmodi, cum tamen faciat eorum malum. [...] Ad secundum dicendum quod ille qui dat usuras, non simpliciter voluntarie dat, set quadam necessitate coactus in quantum indiget pecuniam accipere mutuo, quam ille qui habet non vult sine usura mutuare. Set contra voluntarium sic coactum, vocatur voluntarium mixtum et est simpliciter voluntarium secundum philosophum in III *Ethic.*; puta proicere merces in mare, ingente tempestate. Et dicendum quod licet illud voluntarium mixtum sit voluntarium simpliciter, secundum quod simpliciter opponitur ad secundum quid, tamen ad hoc quod aliquis possit licite accipere a dante et retinere, oportet quod dans det voluntarie simpliciter, secundum quod simpliciter idem est quod per se vel totaliter, et opponitur ad per accidens vel secundum partem, sicut accipitur in conversione propositionum. [...] Set econtra usurarius vult malum proximo suo, auferendo ei indebite pecuniam suam. [...] Set usurarius vult repellere indigentiam a proximo mutuando ei pecuniam; ergo vult bonum proximi. [...] Tertio est contra naturam hominis quantum ad concupiscibilem, quia secundum hanc homo naturaliter miseretur proximo misero. Iuxta illud *Cor.* XII «Si patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra». Omnes autem homines particulares sunt ad invicem membra unius hominis secundum speciem accepti. Iuxta illud Porfirii «Participatione speciei plures homines unus homo sunt». Set econtra usurarius est immisericors proximo suo misero. Iuxta illud *Ps.* «Non est recordatus facere misericordiam et persecutus est hominem inopem» et cetera. Quarto est contra naturam hominis quantum ad irascibilem, quia secundum hanc, proprium est hominis esse animal mansuetum. Nam secundum philosophum in V *Topic.* nichil enim potest esse naturalius homini quam esse humanum sicut nichil potest esse naturalius igni quam esse igneum. Humanus autem idem est quod ad hominem affectus pius et mansuetus, sicut econtra dicitur inhumanus ille qui non afficitur ad homines, crudelis et durus. Set econtra usurarius non est mansuetus, set iracundus contra illum cui mutuavit, ut secundum pactionem usurariam sibi restituat. Iuxta illud *Mt.* XVIII «Invenit unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios et tenens suffocabat eum, dicens "redde quod debes". Et procidens conservus eius rogabat eum dicens "patientiam habe in me et omnia reddam tibi". Ille autem noluit set abiit et misit eum in carcerem, donec redderet debitum». Set contra quia usurarius cum mansuetudine quadam et dulcibus verbis facit pactum usurarium. Et dicendum quod usurarius in quantum usurarius facit hoc dolose ad modum vini. Iuxta illud *Prov.* XXIII «Ingreditur» quidem «blande, set in novissimo mordebit ut coluber». Si autem aliud faciat, hoc erit per accidens, ut dictum est supra.

C. XVI. Sequitur videre quomodo usura est contra naturam celestem. Et primo quantum ad stellas fixas in genere acceptas. Et hoc dupliciter ad presens. Primo quidem quantum ad stellarum fixarum apparentiam et existentiam. Sunt enim maxime quia minor inter eas que videri possit est maior quam tota terra secundum Alfaganum et tamen apparet minima. Set econtra usurarius apparet maximus propter domos, propter poderia, propter castra, propter vestimenta, propter familiam, propter amicitiam regum et prelatorum et tamen, in veritate, minimus est, immo nichil. Iuxta illud *Ps.* «Ad nichilum deductus est in conspectu eius malignus» et cetera. Et ideo e contrario deceptio est in usurariis et stellis. Iuxta illud *Galat.* «Qui se existimat aliquid esse, cum nichil sit, ipse se seducit». Secundo est contra naturam earum quantum ad earum cursum, quia secundum astrologos complet cursum suum in triginta sex milibus annorum et non prius. Set econtra usurarius cursum pactionis sue complet secundum assignationem termini quem profigit, quem raro ultra annum extendit. [...].

C. XX. Quinto est contra naturam supercelestem idest angelos. Officium enim angelorum est nos custodire sive per se, sive per alios inferiores iuxta illud *Hebr.* I «Omnes sunt administratores spiritus in ministerium missi propter eos qui hereditatem capient salutis». Unde in *Ps.* «Angelis suis mandavit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis». Set econtra usurarius non est angelus se test diabolus cuius officium est nos non custodire, set persequi et impugnare. Iuxta illud I *Petr.* V «Adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret». Set et de hoc satis sit sic dicere in generali, pretermittendo ordines angelorum in speciali. Et quia contra angelos sunt ideo merito tamquam a contrariis ab angelis impugnantur. Iuxta illud *Ps.* «Fiat via illorum tenebre et lubricum et angelus dei persequens eos». Usurarii enim sunt in tenebris per stultitiam et in lubrico per continuam ruinam ut patet ex dictis.

C. XXI. Postquam vidimus quod usura est contra regulam nature communiter, videndum est quod est contra regulam legis et primo quantum ad legem innatam. Ex hac enim lege philosophi gentiles multas virtutes dixerunt et scripserunt secundum Augustinum. Unde *Rm.* II: «Gentes que ignorant Deum naturaliter ea que legis sunt, faciunt». Set philosophi scripserunt quod usura est contra naturam et legem nature, sicut expresse dicit philosophus in I *Polit.* scilicet quia in usura inanimatum idest nummista parit nummista et iterum quod usus pecunie est eius consumptio. Ubi et dicit quod in greco usura vocatur *tokos* quod in latino sonat *partus* et in IV *Ethic.* dicit quod de meretricio pasti et usurarii illiberales et turpes lucratores sunt. Item contra legem nature est quod homo faciat aliis quod sibi non vult fieri ab aliis, ut patet *Tb.* IV et *Mt.* VII. Set usurarius, si indigeret, vellet sibi mutuari pecuniam gratis ab aliis habentibus. Ergo cum ipse hoc faciat aliis plane, facit contra legem innatam. [...]. Ad secundum dicendum quod de lege nature est quod homo recognoscat beneficium, beneficium diligendo tam corde quam ore quam etiam opere secundum facultatem suam et temporis oportunitatem. Set usurarius in quantum usurarius non est beneficus set maleficus ut patet ex dictis, nisi per accidens scilicet in quantum mutuator vel ratione casuali lucri. [...].

C. XXIII. Tertio est contra legem scriptam; et primo contra legem divinam veterem. Dicitur enim *Ex.* XXII «Si pecuniam mutuo dederis pauperi meo qui est tecum non urgebis illum quasi exactor nec usuris opprimes». Item *Lev.* XXV: «Pecuniam non dabis fratri tuo ad usuram et frugum superhabundantiam non

exiges». Item *Dt.* XXIII: «Fratri tuo absque usure id quod indiges accomodabis» [...]; et iterum «Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum» [...]. Respondeo dicendum ad primum quod accipere usuram ab extraneis non fuit concessum Iudeis, quia licitum, set fuit permissum ut scilicet per hoc non punirentur pena temporali. Cuius quidem permissionis fuit ratio quia proni erant ad avaritiam. Unde permissum fuit eis minus malum, scilicet usuras accipere a gentilibus, ut vitaretur maius malum scilicet accipere usuras a Iudeis Deum colentibus; sicut et permissa eis datio libelli repudii ut vitaretur uxoricidium, quia scilicet erant proni ad iracundiam. Tamen etiam in hoc apparet quod usurarius christianus peior est iudeo, quia iudeus iudeo accomodat sine usuris, set usurarius christianus accomodat sub usuris christiano quantumcumque sancto, quamquam etiam iudei nulli quantumcumque extraneo debeant sub usuris accomodare, sicut postea ipsi admoniti sunt per prophetas per auctoritates inductas. [...]. Ad secundum dicendum quod fenerari aliquando accipitur large pro mutuare sicut apparet in multis locis in Sacra Scriptura. Et sic accipitur hic in modum promisse retributionis. Mutuare enim pertinet ad eum qui superhabundat per hoc ergo promissum datur intelligi quod interdum affluent temporalibus bonis quod ipsi aliis poterunt mutuare et a nullo indigebunt mutuuum accipere. [...]. Ad quintum dicendum quod illud verbum potest accipi dictum figurative per ypallagem, et tunc fenerari accipitur pro mutuare, ut sit sensus qui feneratur, idest mutuatur, proximo, scilicet indigenti, pecuniam vel aliam rem, facit misericordiam, idest opus misericordie. [...]. Si autem per proximum intelligatur indigens, iustus multo plus reddit quam accipiat, quia amorem spiritualem pro pecunia et spirituales elemosinas pro temporalibus. Unde *Lc.* XVI «Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vos» idest recipi vos procurent «in eterna tabernacula» idest in celum.

C. XXIV. Secundo est contra legem divinam novam. Dominus enim vocat usurarios latrones *Mt.* XXI et *Mr.* XI et *Lc.* XIX «Vos» inquit «fecistis illam speluncam latronum» et *Lc.* VI «Date mutuuum nihil inde sperantes» et idem «Peccatores peccatoribus fenerantur». Set contra *Lc.* XIX dicit dominus «Quare non dedistis pecuniam meam ad mensam et ego veniens cum usuris utique exegissem illam?» et similiter habetur *Mt.* XXV. Item per auctoritatem inductam non videtur probari quod usura sit peccatum mortale cum inducatur ibi inter consilia. [...]. Respondeo dicendum ad primum quod Christus loquitur ibi de usura methaphorice. [...].

C. XXV. Quarto est contra legem humanam et primo in generali contra omnem, sub quo generali etiam posset comprehendi lex divina. Et primo quantum ad legem venditionis et emptionis. De lege namque venditionis est quod nullus vendat alienum, set potest vendere suum proprium; set contra hanc legem facit usurarius primo quidem quia vendit proximo illud quod est sibi proximoque commune, scilicet tempus. Tempus enim non est nisi unum, ut probat philosophus, de quo tantam partem dedit Deus pauperrimo quantam ditissimo. Et quia tempus vendidit, quod tamen non potuit, iustum est ut re vendita careat, precipue quia redimere noluit pretium restituendo, cum tamen dicatur *Eph.* V «Redimentes tempus, quoniam dies mali sunt». Iuxta illud *Ez.* VII «Qui vendidit ad id quod vendidit non revertetur». Et ideo usurario iusto iudicio dei vel deficit tempus ad vivendum, iuxta illud *Ps.* «Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos»; vel ad usuras restituendas, iuxta illud *Eccli.* XXIX «In die redditionis postulabit tempus» et iterum «causabitur tempus et dicet verba tedii» et cetera;

vel ad lucem et requiem eternam habendum, quia scilicet vendidit lucem diei et requiem noctis, unde frustra cantatur pro eo missa de requiem. [...]. Ita etiam et proprius usus pecunie est ut expendatur pro commutatione aliarum rerum. Est enim inventa ab hominibus commutationis gratia, ut philosophus dicit in V *Ethic.* et in I *Politic.*

«Determinatio utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum»

Edizione: O. Capitani, "*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*", 70 (1958), pp. 343-345.

Determinatio utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum fratris Remigii Florentini ordinis predicatorum. Queritur utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum temporis. Et dicendum quod vendere mercationes ad terminum non est illicitum de natura sua, quantum ad modum nec vendere mercationes set illicitum de natura sua sed potest licite fieri servatis debitis circumstantiis scilicet quis quid ubi et cetera. Ista enim conditio que apponitur in venditione cum dicitur ad terminum non est conditio dirimens sicut motuum appositum homini vel diminuens puta cum dicitur iste est albus secundum dentem, sed potest esse conditio augens. Puta cum dicitur iste est nobilis homo secundum mores. Terminum enim dare emptori de solutione pretii nullum includitur peccatum nec mortale nec veniale sed potius potest esse virtuosum. Sicut enim dare rem aliquam in totum sine omni pecunia, quod est eam donare, est licitum servatis debitis circumstantiis. Ita eam dare pro pecunia, certo temporis termino persolvenda, est licitum immo et potest esse virtuosum. Puta quia potest accipi ut quiddam gratuitum mutuum pecunie statim persolvende. Hoc autem potest pertinere ad caritatem seu amicitiam, que habetur ad personam que emit, seu ad commune. Puta ad commune mercatorum vel civitatis vel regni pro cuius utilitate hoc statuitur. Tamen propter intentionem contractustalis potest esse illicitus. Si enim intentio feratur ad hoc ut vendatur tempus, semper est usura ex parte eius qui vendit tempus. Hoc autem potest esse et ex parte vendentis mercationem et ex parte ementis eam. Si enim vendens propter dilationem temporis vendit rem plus quam valeat propter temporis dilationem sed vendit ipsam minus quam valeat propter indilatam et statim factam solutionem, non est usura ex parte vendentis sed ex parte ementis videtur esse aliquis modus usure cum spatium temporis vendat. Quod quasi potest per simile videri in aliis debitis. Si enim alicui debeatur aliquid ad certum terminum sicut contigit in locationibus vel censibus vel aliquo tali, si ipse de eo quod est sibi debitum dimicteret ut sibi citius solveretur, non committeret usuram; licet enim plus debito accipere ut sibi citius solvatur usuram non sapiat, minus tamen accipere ut sibi citius solvatur usuram non sapit. Et ita est in proposito, idest in venditione. Si autem intentio vendentis ad terminum feratur ad hoc ut magis, sic vendendo, lucretur, quia scilicet mercatores magis emunt, idest emptioni intendunt quando non oportet eos statim pecuniam solvere eo quod non semper habent eam in bursa paratam, distingo quia aut cum ista intentione miscetur venditio temporis aut non. Si primo modo est usura, si secundo modo non est usura quamvis possit ibi esse peccatum avaritie. Si vero intentio vendentis feratur ad hoc ut dampnum suum vitet etiam hic distingo, quia aut hoc accipitur de dampno preterito, quod incurrit, aut de futuro, quod incurere metuit. Primo modo potest contingere dupliciter. Uno modo quia ipse vendens ad terminum accepit ab alio pecuniam sub usuris ut ipse possit melius exercere mercationem suam. Et in hoc casu committit usuram qui vendit ad terminum quia

propter nullum dampnum temporale receptum licet alicui facere id quod de natura sua est peccatum mortale et maxime quando recepit dampnum propter culpam suam, sicut est in proposito. Peccat enim quis accipiendo pecuniam sub usuris tamquam dans occasionem usurizandi nisi necessitas id exigat. Sed ut honorabilius vivat et maiores mercationes exercent non est talis necessitas que sufficiat ad excusandum peccatum. Si tamen plus vendens rem ad terminum venderet illi a quo accepit pecuniam sub usuris non committit usuram, quia, sic faciendo vendens, non accipit alienum per contractum usurarium, sed recuperat suum per contractum usurarium sibi extortum. Alio modo potest contingere quia aliquis plus vendit ad terminum propter expensas licitas quas fecit in portatione pannorum et huiusmodi. Et sic non committit usuram. Iste enim non vendit rem plus quam valeat propter spatium temporis, sed iuste iudicat rem plus valere quam alias valuisset, quia carius sibi constitit propter expensas quas fecit. Si autem incaute et imprudenter expensas fecisset non posset eas recuperare. Si vero intentio dampni referatur ad dampnum futurum etiam hic distinguo, quia hoc potest contingere dupliciter. Uno modo quia si ego vendo ad statim solvendum, ego damnificabor quia multi alii vendent ad terminum, quod faciendo impedient venditionem meam. Et in hoc casu committit usuram plus vendens propter terminum, sicut patet ex dictis. Alio modo potest contingere quia mercatores minus intendunt emptioni, si non vendatur ad terminum. Et de hoc etiam patet responsio ex dictis. Sic ergo vendere tempus et similiter vendere mutuatum cum utroque sit malum de natura sua, quia vendere tempus est vendere non suum, sed alienum, cum tempus sit commune et similiter vendere mutuatum est vendere alienum, nulla bona intentione fieri potest, nec a venditore rei nec ab emptore, nec a creditore nec a debitore, excusationem aliquam recipere potest quin semper remaneat peccatum et usura, nec propter bonum commune nec propter usuram alii datas nec propter expensas inordinatas. Nec excusatur debitor propter hoc quod solvendo ante terminum, gravatur et quod ad hoc faciendum ab alio inducitur, quia ex eadem ratione possent fere omnes usurarii excusari, quorum et aliqui male libenter alienum mutant, sed hoc interdum faciunt ut subveniat amicis vel timore aliquo seu ex alio motivo. Explicit brevis determinatio secundum fratrem Remigium florentinum ordinis predicatorum. Super quo diffusorem tractatum require ab eodem de peccato usure.

Bibliografia

Fonti

Fonti medievali conciliari

Giuseppe Alberigo

«*Conciliorum oecumenicorum decreta*». *Decisioni dei Concili Ecumenici* (a cura di). UTET, Torino 1978; pp. 111-112 (Nicea), pp. 272-273 (Lateranense IV), pp. 314-315 (Lione II).

E. Schwartz

«*Acta conciliorum oecumenicorum*» (a cura di). Berlino, 1914.

Testi e riviste consultati

Consultati

Riccardo Ambrosini

L'usura secondo Dante.

sta in

Usura e attività creditizia-finanziaria: atti 2. giornata di studio promossa dal Centro studi giuridici "Francesco Carrara", Lucca, 30 gennaio 1999. Milano, A. Giuffrè, 2000; pp. 211-226.

Giancarlo Ardena

Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo.

sta in

Chiesa, usura e debito estero: giornata di studio su "Chiesa e prestito a interesse, ieri e oggi" in occasione del cinquantennio della Facoltà di Economia (Milano, 19 dicembre 1997). Università cattolica del sacro cuore, Milano, Vita e Pensiero, 1998 (VI). [Supplemento al quaderno n. 6 di Scienze sociali e dottrina sociale della chiesa].

Mansueto Bianchi

L'usura nella Bibbia.

sta in

Usura e attività creditizia-finanziaria: atti 2. giornata di studio promossa dal Centro studi giuridici "Francesco Carrara", Lucca, 30 gennaio 1999. Milano, A. Giuffrè, 2000; pp. 127-134.

Raffaele Coppola

Il problema dell'usura nella visione e nel diritto della chiesa.

sta in

L'usura ieri ed oggi: Convegno su : "L'usura ieri ed oggi" Foggia, 7-8 aprile 1995 / a cura di Sebastiano Tafaro. – Bari, Cacucci, 1997; pp. 249-258.

Maria Teresa Fumagalli Beonio-Broccheri

La Chiesa invisibile. Le riforme politico-religiose del basso Medioevo. Feltrinelli, Milano 1978.

Marta Giaccherio

"Fenus" "usura" "pignus" e "fideiussio" negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo.

sta in

Accademia Romanistica Costantiniana. Atti III convegno internazionale. Perugia Trevi Gualdo Tadino (28 settembre 1 ottobre 1977). Perugia, Libreria Universit., 1979.

L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo.

sta in

Accademia Romanistica Costantiniana, 4: Atti del IV Convegno internazionale in onore di M. De Dominicis (Perugia, 1 - 4 ottobre 1979). Perugia, Librer. Universitaria, 1981.

Raymund Kottje / Bernd Moeller

Storia ecumenica della Chiesa.

Vol. I (Chiesa antica e chiese orientali); Vol. II (Medioevo e Riforma).

Jacques Le Goff

Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa.

Laterza, 2003.

La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere.

Laterza, 1987.

Tempo della Chiesa e tempo del mercante.

Einaudi, Torino 1976.

Amleto Spicciani

Usura e carestie in un canonista del XIII secolo: Sinibaldo de' Fieschi, papa Innocenzo IV.

sta in

Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medioevale / scritti di Ch. Wickham... [et al.]. - Galatina, Lecce, Congedo, 1980; pp. 109-129.

Giacomo Todeschini

La ricchezza degli ebrei : merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo.

Spoletto, Centro It. Studi Alto Medioevo, 1989.

Altre letture

Bartolomé Clavero

Usura : del uso economico de la religion en la historia.

Madrid, Editorial Tecnos, 1984.

Ramon Herrera Bravo / Maria Salazar Revuelta

La doctrina de la usura en la tradicion romano-canonica europea.

sta in

Estudios de derecho romano en memoria de Benito M.a Reimundo Yanes. Tomo I. / Coordinador: Alfonso Murillo Villar. - Burgos, Servicio de Publicaciones, Universidad de Burgos, 2000; pp. 451-482.